



DOCUMENTO INFORMATIVO SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO – MiFID

Il presente documento, redatto ai sensi del D. Lgs. n. 58/1998 - "*Testo Unico della Finanza*", così come modificato dal D. Lgs. n. 164/2007 - "*Attuazione della direttiva 2004/39/CE relativa ai mercati degli strumenti finanziari, che modifica le direttive 85/611/CEE, 93/6/CEE e 2000/12/CE e abroga la direttiva 93/22/CEE*", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 234 dell'8 ottobre 2007 – Suppl. Ordinario n. 200/L, nonché dei Regolamenti Consob e Banca d'Italia di attuazione, deve essere consegnato ai clienti al dettaglio ed ai potenziali clienti al dettaglio prima della sottoscrizione di qualunque contratto relativo a servizi di investimento.

Indice

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA	3
SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ED AUTORITA' COMPETENTE	4
SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI	4
SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO	4
SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE FORNITA AL CLIENTE A RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA	9
SEZIONE 6 – MISURE ADOTTATE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DETENUTI PER CONTO DEL CLIENTE.....	9
SEZIONE 7 – SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI.....	10
SEZIONE 8 – INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONI MOBILIARI.....	10
SEZIONE 9 – INFORMAZIONI SU COSTI ED ONERI.....	11
SEZIONE 10 – POLICY SINTETICA CONFLITTI DI INTERESSE	11
SEZIONE 11 – INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI TERMINI DEL CONTRATTO DI DEPOSITO TITOLI; DI COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE, RICEZIONE TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DI ORDINI COSTI ED ONERI; DI GESTIONE DI PATRIMONI MOBILIARI.....	15
SEZIONE 12 – STRATEGIE DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DELLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – PRICING STRUMENTI FINANZIARI DI PROPRIA EMISSIONE – SEDI DI ESECUZIONE E INTERMEDIARI	15
SEZIONE 13 – INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA ADOTTATA DALLA BANCA	28
SEZIONE 14 – INFORMAZIONI SULLA POLITICA ADOTTATA DALLA BANCA IN TEMA DI INCENTIVI	32
SEZIONE 15 – INFORMAZIONI SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI ADOTTATA DALLA BANCA.....	32

SEZIONE 1 – INFORMAZIONI SULLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA

Forma Giuridica: SOCIETA' COOPERATIVA PER AZIONI

Sede Legale e Direzione Generale: 70022 ALTAMURA BA - Via O. Serena, 13

Iscritta al Registro delle Imprese di Bari al n. 00604840777

Iscrizione R.E.A. n. BA-334610

Iscritta all'Albo delle Banche al n. 05293.6

Cod. A.B.I.: 05385.0

BIC-SWIFT Code: BPDMIT3B

Aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi

Iscritta all'Albo delle Società Cooperative (sezione Cooperative diverse, cat. altre cooperative) al n. A159699

Codice Fiscale e Partita Iva: 00604840777

Costituzione: 20 dicembre 1995, con atto di fusione per concentrazione tra la Banca Popolare della Murgia (Codice Abi 05385) e la Banca Popolare di Taranto (Codice Abi 05504)

Durata: 31 dicembre 2100

Telefono: 080/8710111

Telefax: 080/3142775

Indirizzo Internet: www.bppb.it

Indirizzo Mail: webmaster@bppb.it

Indirizzo Posta Elettronica Certificata: bppb@pec.bppb.it

Lingua: Italiano. Il Cliente può comunicare con la Banca esclusivamente in italiano e la documentazione che la Banca invia al Cliente è scritta in lingua italiana.

Metodi di comunicazione: le comunicazioni tra Banca e Cliente possono avvenire in forma scritta, tramite corrispondenza epistolare, a mezzo fax, o tramite posta elettronica o posta elettronica certificata. Al Cliente è consentito impartire ordini a valere su strumenti finanziari tramite canali virtuali (trading on line e phone banking). In tal caso, il Cliente deve preliminarmente aderire agli specifici servizi di trading on line o di phone banking di cui la Banca si avvale. Nel caso di ordini impartiti tramite phone banking, la conversazione telefonica viene registrata su nastro magnetico o su altro supporto equivalente.

La Banca non effettua offerta o distribuzione di prodotti finanziari mediante tecniche di comunicazione a distanza.

Per l'offerta fuori sede la Banca si avvale di una propria rete dei Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede.



SEZIONE 2 – DICHIARAZIONE DI AUTORIZZAZIONI ED AUTORITY COMPETENTE

La Banca è autorizzata alla prestazione dei servizi di investimento aventi ad oggetto strumenti finanziari di cui alla Sezione 3 del presente documento. L'autorizzazione è stata rilasciata dalla Banca d'Italia, i cui recapiti sono:

BANCA D'ITALIA
Amministrazione Centrale
Via Nazionale, 91
00184 ROMA RM
Tel. 06 / 47921

BANCA D'ITALIA
Sede di Bari
Corso Cavour, 4
70122 BARI BA
Tel: 080 / 5731111

SEZIONE 3 – INFORMAZIONI SUI SERVIZI DI INVESTIMENTO PRESTATI

a) NEGOZIAZIONE PER CONTO PROPRIO

L'attività consiste nell'esecuzione di ordini di negoziazione impartiti dalla clientela per conto proprio, in contropartita diretta, rispettando il criterio delle migliori condizioni con riferimento sia al momento che alle dimensioni ed alla natura delle operazioni, relativamente alle seguenti tipologie di valori mobiliari:

- titoli di Stato e garantiti dallo Stato;
- titoli azionari e obbligazionari non quotati in mercati regolamentati;
- titoli esteri non quotati in mercati regolamentati;
- altri strumenti finanziari non quotati.

b) ESECUZIONE DI ORDINI PER CONTO DI CLIENTI

L'attività consiste nell'esecuzione di ordini di negoziazione impartiti dalla clientela, intervenendo direttamente sui mercati di negoziazione cui la Banca è aderente diretta, relativamente alle seguenti tipologie di valori mobiliari:

- titoli di Stato e garantiti dallo Stato;
- titoli azionari e obbligazionari quotati in mercati regolamentati.

c) SOTTOSCRIZIONE E/O COLLOCAMENTO CON ASSUNZIONE A FERMO OVVERO CON ASSUNZIONE DI GARANZIA DEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE;

c-bis) COLLOCAMENTO SENZA ASSUNZIONE A FERMO NE' ASSUNZIONE DI GARANZIA DEI CONFRONTI DELL'EMITTENTE

L'attività di collocamento viene svolta con o senza preventiva sottoscrizione o acquisto a fermo, ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente, relativamente alle seguenti tipologie di strumenti finanziari:

- azioni proprie e di terzi;
- obbligazioni convertibili proprie e di terzi;
- obbligazioni ordinarie proprie e di terzi;
- titoli di stato;
- certificati di deposito propri e di terzi;
- quote di fondi comuni di investimento e SICAV;
- polizze di assicurazione di terzi classificate quali strumenti finanziari.

d) GESTIONE DI PATRIMONI MOBILIARI

Attività professionale di amministrazione fiduciaria di somme di denaro e/o titoli conferiti da terzi investitori, mediante operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari. La sua finalità è quella di ottenere una buona redditività, con l'effettuazione di una oculata diversificazione dei rischi, sulla base degli obiettivi di investimento preventivamente dichiarati dalla clientela.

e) RICEZIONE E TRASMISSIONE DI ORDINI

Attività attraverso la quale la Banca trasmette, ad intermediari abilitati, gli ordini di acquisto e vendita ricevuti dalla propria clientela, relativi a strumenti finanziari trattati su mercati di negoziazione cui la Banca non è aderente diretta.

f) CONSULENZA IN MATERIA DI INVESTIMENTI

Attività attraverso la quale la Banca fornisce, attraverso raccomandazioni personalizzate e sulla base di un contratto scritto, indicazioni sugli strumenti finanziari che risultano adatti per l'investitore, dietro sua richiesta o per iniziativa della Banca, riguardo una o più operazioni relative ad un determinato strumento finanziario. La raccomandazione è personalizzata quando è presentata come adatta per il Cliente o è basata sulla considerazione delle caratteristiche del Cliente. Una raccomandazione non è personalizzata se viene diffusa al pubblico mediante canali di distribuzione.

SEZIONE 4 – INFORMAZIONI SUGLI STRUMENTI FINANZIARI E SUI PRINCIPALI FATTORI DI RISCHIO

Definizione degli strumenti finanziari

Ai sensi dell'art. 1 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), gli strumenti finanziari sono:

- valori mobiliari;
- strumenti del mercato monetario;



- c) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;
- d) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari, valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il pagamento di differenziali in contanti;
- e) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", accordi per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;
- f) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap" e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna del sottostante e che sono negoziati su un mercato regolamentato e/o in un sistema multilaterale di negoziazione;
- g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine ("forward") e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera f) che non hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini;
- h) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;
- i) contratti finanziari differenziali;
- j) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati ("future"), "swap", contratti a termine sui tassi d'interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche, tariffe di trasporto, quote di emissione, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati, considerando, tra l'altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini.

Definizione dei valori mobiliari e degli strumenti del mercato monetario

Lo stesso art. 1 del D. Lgs. 24.02.1998, n. 58 (Testo Unico della Finanza), definisce i valori mobiliari, di cui alla lettera a) del paragrafo precedente, e gli strumenti del mercato monetario, di cui alla lettera b) del paragrafo precedente:

Per "**valori mobiliari**" si intendono categorie di valori che possono essere negoziati nel mercato dei capitali, quali ad esempio:

- a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri soggetti e certificati di deposito azionario;
- b) obbligazioni e altri titoli di debito, compresi i certificati di deposito relativi a tali titoli;
- c) mobiliari indicati alle precedenti lettere;
- d) qualsiasi altro titolo che comporta un regolamento in contanti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure.

Per "**strumenti del mercato monetario**" si intendono categorie di strumenti normalmente negoziati del mercato monetario, quali, ad esempio, i buoni del Tesoro, i certificati di deposito e le carte commerciali.

Con Delibera Consob n. 15961 del 30.05.2007 e successive modifiche ed integrazioni sono state introdotte alcune variazioni alla disciplina che regola il collocamento di prodotti finanziari assicurativi, con particolare riguardo alle polizze di assicurazione a prevalente contenuto finanziario (come, ad esempio, le polizze index linked e unit linked). Il collocamento di tali prodotti finanziari risulta attratto dalle medesime regole di condotta stabilite per il collocamento degli strumenti finanziari.

Descrizione dei principali rischi degli strumenti finanziari

Per apprezzare il rischio derivante da un investimento in strumenti finanziari è necessario tenere presenti i seguenti elementi:

- **la variabilità del prezzo dello strumento finanziario;**
- **la sua liquidità;**
- **la divisa in cui è denominato;**
- **gli altri fattori fonte di rischi generali.**

a) La variabilità del prezzo

Il prezzo di ciascuno strumento finanziario dipende da numerose circostanze e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura.

Occorre distinguere innanzitutto tra **titoli di capitale** (i titoli più diffusi di tale categoria sono le azioni) e **titoli di debito** (tra i più diffusi titoli di debito si ricordano le obbligazioni e i certificati di deposito), tenendo conto che:

- acquistando titoli di capitale si diviene soci della società emittente, partecipando per intero al rischio economico della medesima; chi investe in titoli azionari ha diritto a percepire annualmente il dividendo sugli utili conseguiti nel periodo di riferimento che l'assemblea dei soci deciderà di distribuire. L'assemblea dei soci può comunque stabilire di non distribuire alcun dividendo;
- acquistando titoli di debito si diviene finanziatori della società o degli enti che li hanno emessi e si ha diritto a percepire periodicamente gli interessi previsti dal regolamento dell'emissione e, alla scadenza, al rimborso del capitale prestato.

A parità di altre condizioni, un titolo di capitale è più rischioso di un titolo di debito, in quanto la remunerazione spettante a chi lo possiede è maggiormente legata all'andamento economico della società emittente. Il detentore di titoli di debito invece rischierà di non essere remunerato solo in caso di dissesto finanziario della società emittente.

Inoltre, in caso di fallimento della società emittente, i detentori di titoli di debito potranno partecipare, con gli altri creditori, alla suddivisione - che comunque si realizza in tempi solitamente molto lunghi - dei proventi derivanti dal realizzo delle attività della società, mentre è pressoché escluso che i detentori di titoli di capitale possano vedersi restituire una parte di quanto investito.

Con riferimento ai titoli di debito emessi dalle banche e dalle imprese di investimento comunitarie, un ulteriore fattore di rischio è riconducibile al cosiddetto **bail in**, introdotto nell'ordinamento giuridico italiano, a far tempo dal 01.01.2016, con i Decreti Legislativi n. 180 e n. 181 del 16 novembre 2015, con i quali è stata data attuazione alla Direttiva BRRD (Bank Recovery and Resolution Directive) n.2014/59/UE in tema di regole armonizzate per prevenire e gestire le crisi delle banche e delle imprese di investimento comunitarie.

I Decreti Legislativi, che hanno dato attuazione alla Direttiva UE, prevedono che Banca d'Italia (Autorità di risoluzione nazionale), tra i vari poteri conferiti, in situazioni caratterizzate da uno stato di dissesto potrebbe applicare il cosiddetto **bail in**, ossia svalutare azioni e

crediti vantati dai clienti e/o convertirli in azioni per assorbire le perdite e ricapitalizzare la banca in difficoltà o una nuova entità che ne continui le funzioni essenziali.

Il principio alla base è che chi investe in strumenti finanziari più rischiosi sostiene prima degli altri le eventuali perdite. Solo dopo aver esaurito tutte le risorse della categoria più rischiosa si passa alla categoria successiva.

L'ordine di priorità stabilito per il **bail in** è il seguente:

- a) gli azionisti;
- b) i detentori di altri titoli di capitale,
- c) gli altri creditori subordinati;
- d) i creditori chirografari;
- e) le persone fisiche e le piccole e medie imprese titolari di depositi per l'importo eccedente i 100.000 euro;
- f) fondo di garanzia dei depositi, che contribuisce al **bail in** al posto dei depositanti protetti.

In considerazione di quanto sopra, le **obbligazioni subordinate** presentano un rischio teorico superiore a quello delle obbligazioni ordinarie, in quanto, in caso di applicazione del meccanismo di **bail in**, subiscono le perdite immediatamente dopo le azioni e gli altri titoli di capitale.

Il meccanismo del **bail in** è applicabile ai titoli emessi da tutte le banche e le imprese di investimento aventi sede legale – o anche solo succursale - in Italia o nell'Unione europea.

Sono completamente esclusi dall'ambito di applicazione della normativa, tra l'altro:

- i depositi protetti dal sistema di garanzia dei depositi, cioè quelli di importo fino a 100.000 euro, come ad esempio i conti correnti, i depositi a risparmio ed i certificati di deposito;
- le passività derivanti dalla detenzione di beni della clientela o in virtù di una relazione fiduciaria, come ad esempio il contenuto delle cassette di sicurezza o i titoli detenuti in un conto apposito;
- le passività garantite, inclusi i covered bonds e altri strumenti garantiti.

In circostanze eccezionali le Autorità possono discrezionalmente escludere ulteriori passività.

Le polizze **index linked** sono una particolare tipologia di prodotto assicurativo il cui valore è correlato all'andamento di un indice di mercato (normalmente di carattere azionario). La struttura di tali strumenti finanziari prevede normalmente un grado di copertura del capitale a scadenza, parziale o integrale, ed un coefficiente di partecipazione alla performance di un'attività finanziaria. In alcuni casi è previsto un rendimento minimo garantito, che va a confrontarsi con la percentuale di rivalutazione derivante dall'apprezzamento del parametro. Queste polizze, ad alto contenuto finanziario, permettono al contraente di sfruttare le opportunità offerte da investimenti tipicamente a rischio, come quello azionario, senza correre i rischi in conto capitale propri delle azioni.

Le polizze **unit linked** sono polizze assicurative a carattere finanziario. Normalmente non costituiscono uno strumento per assicurarsi contro un evento dannoso, ma rappresentano un modo per investire il risparmio. Le polizze unit linked non hanno, di norma, capitale e rendimento minimo garantito; la somma investita è utilizzata per sottoscrivere quote di fondi comuni e Sicav (sia azionari che obbligazionari).

Il Cliente deve attentamente valutare la durata dell'operazione prima di effettuare la sottoscrizione di polizze index linked e unit linked, in quanto il rimborso prima della scadenza potrebbe comportare, da parte della compagnia emittente, l'applicazione di penalizzazioni anche consistenti.

Sia per i titoli di capitale che per i titoli di debito, il rischio può essere idealmente scomposto in due componenti: il **rischio specifico** ed il **rischio generico** (o sistematico). Il rischio specifico dipende dalle caratteristiche peculiari dell'emittente e può essere diminuito sostanzialmente attraverso la suddivisione del proprio investimento tra titoli emessi da emittenti diversi (diversificazione del portafoglio), mentre il rischio sistematico rappresenta quella parte di variabilità del prezzo di ciascun titolo che dipende dalle fluttuazioni del mercato e non può essere eliminato per il tramite della diversificazione.

Il rischio sistematico per i titoli di capitale trattati su un mercato organizzato si origina dalle variazioni del mercato in generale; variazioni che possono essere identificate nei movimenti dell'indice del mercato.

Il rischio sistematico dei titoli di debito si origina dalle fluttuazioni dei tassi d'interesse di mercato che si ripercuotono sui prezzi (e quindi sui rendimenti) dei titoli in modo tanto più accentuato quanto più lunga è la loro vita residua; la vita residua di un titolo ad una certa data è rappresentata dal periodo di tempo che deve trascorrere da tale data al momento del suo rimborso.

Per gli investimenti in strumenti finanziari è fondamentale apprezzare la solidità patrimoniale delle **società emittenti** e le prospettive economiche delle medesime tenuto conto delle caratteristiche dei settori in cui le stesse operano.

Si deve considerare che i prezzi dei **titoli di capitale** riflettono in ogni momento una media delle aspettative che i partecipanti al mercato hanno circa le prospettive di guadagno delle imprese emittenti.

Con riferimento ai **titoli di debito**, il rischio che le società o gli enti finanziari emittenti non siano in grado di pagare gli interessi o di rimborsare il capitale prestato si riflette nella misura degli interessi che tali obbligazioni garantiscono all'investitore. Quanto maggiore è la rischiosità percepita dell'emittente tanto maggiore è il tasso d'interesse che l'emittente dovrà corrispondere all'investitore.

Per valutare la congruità del tasso d'interesse pagato da un titolo si devono tenere presenti i tassi d'interessi corrisposti degli emittenti il cui rischio è considerato più basso, ed in particolare il rendimento offerto dai titoli di Stato, con riferimento a emissioni con pari scadenza.

Con riferimento ai **titoli di debito**, l'investitore deve tener presente che la misura effettiva degli **interessi** si adegua continuamente alle condizioni di mercato attraverso variazioni del prezzo dei titoli stessi. Il rendimento di un titolo di debito si avvicinerà a quello incorporato nel titolo stesso al momento dell'acquisto solo nel caso in cui il titolo stesso venisse detenuto dall'investitore fino alla scadenza.

Qualora l'investitore avesse necessità di smobilizzare l'investimento prima della scadenza del titolo, il rendimento effettivo potrebbe rivelarsi diverso da quello garantito dal titolo al momento del suo acquisto.

In particolare, per i titoli che prevedono il pagamento di interessi in modo predefinito e non modificabile nel corso della durata del prestito (titoli a tasso fisso), più lunga è la vita residua maggiore è la variabilità del prezzo del titolo stesso rispetto a variazioni dei tassi d'interesse di mercato. Ad esempio, si consideri un titolo zero coupon - titolo a tasso fisso che prevede il pagamento degli interessi in un'unica soluzione alla fine del periodo - con vita residua 10 anni e rendimento del 10% all'anno; l'aumento di un punto percentuale dei tassi di mercato determina, per il titolo suddetto, una diminuzione del prezzo del 8,6%.

E' dunque importante per l'investitore, al fine di valutare l'adeguatezza del proprio investimento in questa categoria di titoli, verificare entro quali tempi potrà avere necessità di smobilizzare l'investimento.

Come si è affermato, il rischio specifico di un particolare strumento finanziario può essere eliminato attraverso la **diversificazione**, cioè suddividendo l'investimento tra più strumenti finanziari. La diversificazione può tuttavia risultare costosa e difficile da attuare per un

investitore con un patrimonio limitato. L'investitore può raggiungere un elevato grado di diversificazione a costi contenuti investendo il proprio patrimonio in quote o azioni di organismi di investimento collettivo (**fondi comuni d'investimento** e Società d'investimento a capitale variabile - **SICAV**). Questi organismi investono le disponibilità versate dai risparmiatori tra le diverse tipologie di titoli previsti dai regolamenti o programmi di investimento adottati.

Con riferimento a fondi comuni aperti, ad esempio, i risparmiatori possono entrare o uscire dall'investimento acquistando o vendendo le quote del fondo sulla base del valore teorico (maggiorato o diminuito delle commissioni previste) della quota; valore che si ottiene dividendo il valore dell'intero portafoglio gestito del fondo, calcolato ai prezzi di mercato, per il numero delle quote in circolazione.

Occorre sottolineare che gli **investimenti in queste tipologie di strumenti finanziari possono comunque risultare rischiosi** a causa delle caratteristiche degli strumenti finanziari in cui prevedono d'investire (ad esempio, fondi che investono solo in titoli emessi da società operanti in un particolare settore o in titoli emessi da società aventi sede in determinati Stati) oppure a causa di una insufficiente diversificazione degli investimenti.

b) La liquidità degli strumenti finanziari

La liquidità di uno strumento finanziario consiste nella sua attitudine a trasformarsi prontamente in moneta senza perdita di valore.

Essa dipende in primo luogo dalle caratteristiche del mercato in cui il titolo è trattato. In generale, a parità di altre condizioni, i **titoli trattati su mercati organizzati sono più liquidi dei titoli non trattati su detti mercati**. Questo in quanto la domanda e l'offerta di titoli viene convogliata in gran parte su tali mercati e quindi i prezzi ivi rilevati sono più affidabili quali indicatori dell'effettivo valore degli strumenti finanziari.

Occorre tuttavia considerare che lo smobilizzo di titoli trattati in mercati organizzati a cui sia difficile accedere, perché aventi sede in paesi lontani o per altri motivi, può comunque comportare per l'investitore difficoltà di liquidare i propri investimenti e la necessità di sostenere costi aggiuntivi.

c) La divisa di denominazione degli strumenti finanziari

Qualora uno strumento finanziario sia denominato in una divisa diversa da quella di riferimento per l'investitore, tipicamente l'Euro per l'investitore italiano, al fine di valutare la rischiosità complessiva dell'investimento occorre tenere presente la volatilità del rapporto di cambio tra la divisa di riferimento (l'Euro) e la divisa estera in cui è denominato l'investimento.

L'investitore deve considerare che i rapporti di cambio con le divise di molti paesi, in particolare di quelli in via di sviluppo, sono altamente volatili e che comunque l'andamento dei tassi di cambio può condizionare il risultato complessivo dell'investimento.

d) Gli altri fattori di rischio degli strumenti finanziari: i mercati di negoziazione

Gli intermediari possono eseguire operazioni **fuori dai mercati organizzati**. L'intermediario a cui si rivolge l'investitore potrebbe anche porsi in diretta contropartita del Cliente (agire, cioè, in conto proprio). Per le operazioni effettuate fuori dai mercati organizzati può risultare difficoltoso o impossibile liquidare uno strumento finanziario o apprezzarne il valore effettivo e valutare l'effettiva esposizione al rischio, in particolare qualora lo strumento finanziario non sia trattato su alcun mercato organizzato. Per questi motivi, tali operazioni comportano l'assunzione di **rischi più elevati**.

Prima di effettuare tali tipologie di operazioni l'investitore deve assumere tutte le informazioni rilevanti sulle medesime, le norme applicabili ed i rischi conseguenti.

e) Gli altri fattori di rischio degli strumenti finanziari: i contratti derivati

Gli **strumenti finanziari derivati** sono caratterizzati da una rischiosità molto elevata il cui apprezzamento da parte dell'investitore è ostacolato dalla loro **complessità**.

E' quindi necessario che l'investitore concluda un'operazione avente ad oggetto tali strumenti solo dopo averne compreso la natura ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta. L'investitore deve considerare che la complessità di tali strumenti può favorire l'esecuzione di operazioni non adeguate.

Si consideri che, in generale, la negoziazione di strumenti finanziari derivati non è adatta per molti investitori.

Una volta valutato il rischio dell'operazione, l'investitore e l'intermediario devono verificare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari derivati di quest'ultimo.

Le operazioni su **futures** comportano un **elevato grado di rischio**. L'ammontare del margine iniziale è ridotto (pochi punti percentuali) rispetto al valore dei contratti e ciò produce il così detto "**effetto di leva**". Questo significa che un movimento dei prezzi di mercato relativamente piccolo avrà un impatto proporzionalmente più elevato sui fondi depositati presso l'intermediario: tale effetto potrà risultare a sfavore o a favore dell'investitore. Il margine versato inizialmente, nonché gli ulteriori versamenti effettuati per mantenere la posizione, potranno di conseguenza andare perduti completamente. Nel caso i movimenti di mercato siano a sfavore dell'investitore, egli può essere chiamato a versare fondi ulteriori con breve preavviso al fine di mantenere aperta la propria posizione in futures. Se l'investitore non provvede ad effettuare i versamenti addizionali richiesti entro il termine comunicato, la posizione può essere liquidata in perdita e l'investitore debitore di ogni altra passività prodottasi.

Le operazioni in **opzioni** comportano un elevato livello di rischio. L'investitore che intenda negoziare opzioni deve preliminarmente comprendere il funzionamento delle tipologie di contratti che intende negoziare (*put e call*).

L'**acquisto di un'opzione** è un investimento altamente volatile ed è molto elevata la probabilità che l'opzione giunga a scadenza senza alcun valore. In tal caso, l'investitore avrà perso l'intera somma utilizzata per l'acquisto del premio più le commissioni.

A seguito dell'acquisto di un'opzione, l'investitore può mantenere la posizione fino a scadenza o effettuare un'operazione di segno inverso, oppure, per le opzioni di tipo "americano", esercitarla prima della scadenza.

L'esercizio dell'opzione può comportare o il regolamento in denaro di un differenziale oppure l'acquisto o la consegna dell'attività sottostante. Se l'opzione ha per oggetto contratti futures, l'esercizio della medesima determinerà l'assunzione di una posizione in futures e la connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

Un investitore che si accingesse ad acquistare un'opzione relativa ad un'attività il cui prezzo di mercato fosse molto distante dal prezzo a cui risulterebbe conveniente esercitare l'opzione (*deep out of the money*), deve considerare che la possibilità che l'esercizio dell'opzione diventi profittabile è remota.

La **vendita di un'opzione** comporta in generale l'assunzione di un **rischio molto più elevato** di quello relativo al suo acquisto. Infatti, anche se il premio ricevuto per l'opzione venduta è fisso, le perdite che possono prodursi in capo al venditore dell'opzione possono essere potenzialmente illimitate.

Se il prezzo di mercato dell'attività sottostante si muove in modo sfavorevole, il venditore dell'opzione sarà obbligato ad adeguare i margini di garanzia al fine di mantenere la posizione assunta. Se l'opzione venduta è di tipo "americano", il venditore potrà essere in qualsiasi momento chiamato a regolare l'operazione in denaro o ad acquistare o consegnare l'attività sottostante. Nel caso l'opzione venduta abbia ad oggetto contratti futures, il venditore assumerà una posizione in futures e le connesse obbligazioni concernenti l'adeguamento dei margini di garanzia.

L'esposizione al rischio del venditore può essere ridotta detenendo una posizione sul sottostante (titoli, indici o altro) corrispondente a quella con riferimento alla quale l'opzione è stata venduta.

Oltre ai fattori fonte di rischi generali già illustrati, l'investitore deve considerare i seguenti ulteriori elementi che caratterizzano l'assunzione di rischi connessi ad operazioni in futures ed opzioni.

L'investitore deve informarsi presso il proprio intermediario circa i termini e le condizioni dei contratti derivati su cui ha intenzione di operare. Particolare attenzione deve essere prestata alle condizioni per le quali l'investitore può essere obbligato a consegnare o a ricevere l'attività sottostante il contratto futures e, con riferimento alle opzioni, alle date di scadenza e alle modalità di esercizio.

In talune particolari circostanze le condizioni contrattuali potrebbero essere modificate con decisione dell'organo di vigilanza del mercato o della *clearing house* al fine di incorporare gli effetti di cambiamenti riguardanti le attività sottostanti.

Condizioni particolari di illiquidità del mercato nonché l'applicazione di talune regole vigenti su alcuni mercati (quali le sospensioni derivanti da movimenti di prezzo anomali c.d. *circuit breakers*), possono accrescere il rischio di perdite rendendo impossibile effettuare operazioni o liquidare o neutralizzare le posizioni. Nel caso di posizioni derivanti dalla vendita di opzioni ciò potrebbe incrementare il rischio di subire delle perdite.

Si aggiunga che le relazioni normalmente esistenti tra il prezzo dell'attività sottostante e lo strumento derivato potrebbero non tenere quando, ad esempio, un contratto futures sottostante ad un contratto di opzione fosse soggetto a limiti di prezzo mentre l'opzione non lo fosse. L'assenza di un prezzo del sottostante potrebbe rendere difficoltoso il giudizio sulla significatività della valorizzazione del contratto derivato.

I guadagni e le perdite relativi a contratti denominati in divise diverse da quella di riferimento per l'investitore (tipicamente l'Euro) potrebbero essere condizionati dalle variazioni dei tassi di cambio.

I contratti di **swaps** comportano un elevato grado di rischio. Per questi contratti non esiste un mercato secondario e non esiste una forma standard. Esistono, al più, modelli standardizzati di contratto che sono solitamente adattati caso per caso nei dettagli. Per questi motivi potrebbe non essere possibile porre termine al contratto prima della scadenza concordata, se non sostenendo oneri elevati.

Alla stipula del contratto, il valore di uno **swaps** è sempre nullo ma esso può assumere rapidamente un valore negativo (o positivo) a seconda di come si muove il parametro a cui è collegato il contratto.

Prima di sottoscrivere un contratto, l'investitore deve essere sicuro di aver ben compreso in quale modo e con quale rapidità le variazioni del parametro di riferimento si riflettono sulla determinazione dei differenziali che dovrà pagare o ricevere.

In determinate situazioni, l'investitore può essere chiamato dall'intermediario a versare margini di garanzia anche prima della data di regolamento dei differenziali.

Per questi contratti è particolarmente importante che la controparte dell'operazione sia solida patrimonialmente, poiché nel caso dal contratto si origini un differenziale a favore dell'investitore esso potrà essere effettivamente percepito solo se la controparte risulterà solvibile.

f) La valutazione della rischiosità delle linee di gestione patrimoni mobiliari

Il **servizio di gestione di patrimoni individuale** consente di avvalersi delle conoscenze e dell'esperienza di professionisti del settore nella scelta degli strumenti finanziari in cui investire e nell'esecuzione delle relative operazioni.

L'investitore, con le modalità preconcordate, può intervenire direttamente nel corso dello svolgimento del servizio di gestione impartendo istruzioni vincolanti per il gestore.

La rischiosità della linea di gestione è espressa dalla variabilità dei risultati economici conseguiti dal gestore.

L'investitore può orientare la rischiosità del servizio di gestione definendo contrattualmente i limiti entro cui devono essere effettuate le scelte di gestione. Tali limiti, complessivamente considerati, definiscono le caratteristiche di una linea di gestione e devono essere riportati obbligatoriamente nell'apposito contratto scritto.

La rischiosità effettiva della linea di gestione, tuttavia, dipende dalle scelte operate dall'intermediario che, seppure debbano rimanere entro i limiti contrattuali, sono solitamente caratterizzate da ampi margini di discrezionalità circa i titoli da acquistare o vendere e il momento in cui eseguire le operazioni.

L'intermediario deve comunque esplicitare il grado di rischio di ciascuna linea di gestione.

L'investitore deve informarsi approfonditamente presso l'intermediario sulle caratteristiche e sul grado di rischio della linea di gestione che intende prescegliere e deve concludere il contratto solo se è ragionevolmente sicuro di aver compreso la natura della linea di gestione ed il grado di esposizione al rischio che essa comporta.

Prima di concludere il contratto, una volta apprezzato il grado di rischio della linea di gestione prescelta, l'investitore e l'intermediario devono valutare se l'investimento è adeguato per l'investitore, con particolare riferimento alla situazione patrimoniale, agli obiettivi d'investimento ed alla esperienza nel campo degli investimenti in strumenti finanziari di quest'ultimo.

L'investitore può orientare la rischiosità di una linea di gestione principalmente attraverso la definizione:

- delle categorie di strumenti finanziari in cui può essere investito il patrimonio del risparmiatore e dai limiti previsti per ciascuna categoria;
- del grado di leva finanziaria utilizzabile nell'ambito della linea di gestione.

Con riferimento alle **categorie di strumenti finanziari** ed alla valutazione del rischio che tali strumenti comportano per l'investitore, si rimanda alla parte del presente documento sulla valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari. Le caratteristiche di rischio di una linea di gestione tenderanno a riflettere la rischiosità degli strumenti finanziari in cui esse possono investire, in relazione alla quota che tali strumenti rappresentano rispetto al patrimonio gestito.

Ad esempio, una linea di gestione che preveda l'investimento di una percentuale rilevante del patrimonio in titoli a basso rischio, avrà caratteristiche di rischio simili; al contrario, ove la percentuale d'investimenti a basso rischio prevista fosse relativamente piccola, la rischiosità complessiva della linea di gestione sarà diversa e più elevata.

Nel contratto di gestione deve essere stabilita la misura massima della **leva finanziaria** della linea di gestione; la leva è rappresentata da un numero uguale o superiore all'unità.

Si premette che per molti investitori **deve considerarsi adeguata una leva finanziaria pari ad uno**. In questo caso, infatti, essa non influisce sulla rischiosità della linea di gestione.



La leva finanziaria, in sintesi, misura di quante volte l'intermediario può incrementare il controvalore degli strumenti finanziari detenuti in gestione per conto del Cliente rispetto al patrimonio di pertinenza del Cliente stesso. **L'incremento della leva finanziaria utilizzata comporta un aumento della rischiosità della linea di gestione patrimoniale.**

SEZIONE 5 – INFORMAZIONI SULLA DOCUMENTAZIONE FORNITA AL CLIENTE A RENDICONTO DELL'ATTIVITA' SVOLTA

La Banca invia al Cliente la rendicontazione dei servizi prestati. Tale rendicontazione comprende, ove pertinente, i costi delle operazioni e dei servizi.

Nella prestazione dei servizi di **esecuzione** di ordini, **ricezione e trasmissione di ordini**, nonché **collocamento**, ivi inclusa l'offerta fuori sede, la Banca fornisce prontamente al Cliente, su supporto duraturo, le informazioni essenziali riguardanti l'esecuzione dell'ordine.

Nel caso di un cliente al dettaglio, la Banca invia al Cliente un avviso su supporto duraturo, contenente la conferma dell'esecuzione dell'ordine, quanto prima e al più tardi il primo giorno lavorativo successivo all'esecuzione o, se l'impresa di investimento riceve la conferma da un terzo, al più tardi il primo giorno lavorativo successivo alla ricezione di tale conferma. L'avviso contiene tutte le informazioni ed i dati previsti dalla normativa vigente, in particolare dall'art. 53, comma 6, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni. Se l'ordine viene eseguito in più tranches, la Banca può fornire al Cliente informazioni in merito al prezzo di ciascuna tranche o al prezzo medio. Qualora venga fornito il prezzo medio, la Banca informa il cliente al dettaglio, su sua richiesta, in merito al prezzo di ciascuna tranche. Tale avviso non viene inviato nel caso in cui la conferma conterrebbe le medesime informazioni di un'altra conferma che deve essere inviata al cliente al dettaglio da un soggetto diverso.

La Banca fornisce al Cliente, su sua richiesta, informazioni sullo stato dei suoi ordini.

Nella prestazione del **servizio di gestione di patrimoni** la Banca fornisce al Cliente, un rendiconto periodico, su supporto duraturo, del servizio svolto per loro conto a meno che tale rendiconto sia fornito da un altro soggetto.

Il rendiconto periodico contiene tutte le informazioni previste dall'art. 54, comma 2, del Regolamento adottato con Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Nel caso dei clienti al dettaglio, i rendiconti periodici del servizio di gestione patrimoni vengono forniti con cadenza semestrale. Su richiesta del Cliente, o a discrezione della Banca, il rendiconto periodico viene fornito ogni tre mesi.

E' in facoltà del cliente al dettaglio chiedere di ricevere le informazioni volta per volta sulle operazioni eseguite. In tal caso la Banca fornisce prontamente a tale Cliente, all'atto dell'esecuzione di un'operazione, le informazioni essenziali in merito a tale operazione su supporto duraturo, rispettando modalità e tempistica previste per la rendicontazione di operazioni svolte nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione di ordini. In tale ipotesi, la Banca invia il rendiconto periodico di gestione con frequenza annuale.

Nell'ipotesi in cui il mandato di gestione preveda una gestione caratterizzata da effetto leva, la Banca invia al Cliente il rendiconto di gestione con frequenza mensile.

Nella prestazione dei servizi di **esecuzione** di ordini, **ricezione e trasmissione di ordini**, nonché **collocamento**, ivi inclusa l'offerta fuori sede, nonché nella prestazione del servizio di gestione di portafogli caratterizzate da **leva finanziaria** superiore all'unità, la Banca informa il Cliente prontamente per iscritto, e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo, al verificarsi di **passività effettive o potenziali** superiori al costo di acquisto degli strumenti finanziari. E' in facoltà del Cliente stabilire discrezionalmente una diversa percentuale (purché maggiore del 100% del costo di acquisto) di passività effettive o potenziali al cui superamento essere informati dalla Banca.

Nella prestazione del servizio di gestione di portafogli, ai sensi dell'art. 55 del Regolamento Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni, la Banca informa il Cliente prontamente per iscritto, e comunque non oltre il primo giorno lavorativo successivo, al verificarsi di perdite effettive o potenziali superiori alla soglia stabilita dal Cliente.

La Banca trasmette al Cliente titolare di dossier **titoli a custodia e amministrazione**, con frequenza semestrale, il rendiconto degli strumenti finanziari detenuti, su supporto duraturo. Il rendiconto include i dettagli di tutti gli strumenti finanziari in deposito alla fine del periodo di riferimento.

Qualora la Banca svolga il servizio di gestione di patrimoni, il rendiconto di cui al periodo precedente è incluso nel rendiconto periodico della gestione.

SEZIONE 6 – MISURE ADOTTATE PER LA SALVAGUARDIA DEGLI STRUMENTI FINANZIARI DETENUTI PER CONTO DEL CLIENTE

La Banca può subdepositare gli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente presso organismi di gestione centralizzata ovvero altri depositari abilitati.

In relazione ai titoli subdepositati, il Cliente può disporre in tutto o in parte dei diritti relativi a detti titoli a favore di altri depositanti ovvero chiedere la consegna di un corrispondente quantitativo di titoli della stessa specie di quelli subdepositati tramite la Banca.

La Banca può altresì subdepositare i titoli al portatore anche presso organismi che ne permettano comunque la custodia e l'amministrazione accentrata (Banca d'Italia o altri enti); detti organismi a loro volta, per particolari esigenze, possono affidarne la materiale custodia a terzi. Qualora i titoli presentino caratteristiche di fungibilità o quando altrimenti possibile - ferma restando la responsabilità del Cliente in ordine alla regolarità dei titoli - la Banca è anche autorizzata a procedere al loro raggruppamento ovvero a consentirne il raggruppamento da parte dei predetti organismi ed il depositante accetta di ricevere in restituzione altrettanti titoli della stessa specie e qualità.

La Banca rimane in ogni caso **responsabile**, nei confronti del Cliente, per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario e delle conseguenze che l'eventuale insolvenza di quest'ultimo determinerebbe per il Cliente.

Laddove la Banca effettui il subdeposito presso intermediari insediati in un Paese il cui ordinamento disciplina la custodia e la detenzione di strumenti finanziari e prevede forme di vigilanza dei soggetti che prestano l'attività, la Banca è tenuta a subdepositare gli strumenti finanziari presso soggetti regolamentati e vigilati.

La Banca può subdepositare i titoli della clientela presso soggetti insediati in paesi, anche extracomunitari, i cui ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, solo ove sia rispettata una delle seguenti condizioni:

- gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedono per iscritto all'intermediario di depositarli presso quel soggetto; ovvero
- la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Laddove gli strumenti finanziari siano subdepositati presso un intermediario soggetto ad un ordinamento giuridico extracomunitario, la Banca adotta tutti gli accorgimenti necessari affinché tale circostanza non possa influenzare negativamente i diritti del Cliente, ferma restando la responsabilità della Banca, nei confronti del Cliente, per qualsiasi atto od omissione del terzo depositario.

Presso la Banca sono istituite e conservate apposite evidenze contabili degli strumenti finanziari detenuti per conto del Cliente. Tali evidenze sono suddivise per tipologia di servizio e attività prestati e indicano il subdepositario degli strumenti finanziari medesimi. Tali evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da consentire la ricostruzione della posizione del Cliente in qualsiasi momento. Esse sono regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni giornaliera – con gli estratti conto prodotti dai subdepositari ovvero con gli strumenti finanziari per i quali la Banca presta il servizio di custodia e amministrazione.

La Banca non può effettuare compensazioni tra le posizioni dei singoli clienti.

La Banca non può in nessun caso utilizzare (per esempio nel caso di insufficienti disponibilità nel deposito di un Cliente) gli strumenti finanziari detenuti per conto di altri clienti. La Banca non può utilizzare, nell'interesse proprio o di terzi, gli strumenti finanziari di pertinenza del Cliente, a qualsiasi titolo detenuti, salvo consenso scritto di quest'ultimo.

Nel caso in cui gli strumenti finanziari del Cliente siano subdepositati presso terzi in **conti omnibus**, la Banca adotta tutte le misure idonee ad assicurare, in ogni momento, la ricostruzione della posizione del Cliente ed a tutelarne gli interessi, garantendo l'integrità degli strumenti finanziari medesimi. La Banca rimane in ogni caso **responsabile**, nei confronti del Cliente, per qualsiasi danno che potrebbe derivargli dalla circostanza di aver effettuato il subdeposito in conti omnibus. In tale ipotesi, l'utilizzo degli strumenti finanziari del Cliente nell'interesse proprio o di terzi è subordinato:

- all'acquisizione da parte della Banca del preventivo consenso scritto di tutti i clienti i cui strumenti sono immessi nel conto omnibus. Tale consenso preventivo non è obbligatorio nel caso di conti omnibus intestati esclusivamente a clienti professionali;
- all'adozione da parte della Banca di idonee misure volte ad assicurare che i beni immessi in conti omnibus siano utilizzati secondo le modalità previste dal contratto con il Cliente che ha conferito il consenso scritto.

Il Cliente è tenuto a pagare i diritti di custodia, le commissioni e le spese indicate nei vari contratti da lui sottoscritti (prestazione di servizi di investimento, collocamento, gestione di patrimoni mobiliari, consulenza finanziaria, ecc.), nonché le eventuali imposte e tasse. Se il Cliente non adempie a tali obblighi la Banca, dopo averlo diffidato, può realizzare un adeguato quantitativo dei titoli depositati a nome del Cliente, allo scopo di soddisfare i propri crediti.

SEZIONE 7 – SISTEMI DI INDENNIZZO DEGLI INVESTITORI

La Banca aderisce al **Fondo Nazionale di Garanzia** per la tutela dei crediti della clientela nei confronti degli intermediari. Il Fondo, istituito dall'articolo 15 della legge 2 gennaio 1991, n. 1, ha personalità giuridica di diritto privato ed è riconosciuto "sistema di indennizzo" dall'art. 62, comma 1, del decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415.

Le attività coperte dal fondo sono quelle specificate dall'art. 1, comma 1, della legge 1/91, e successive modifiche ed integrazioni, così come descritte nella Sezione 3 del presente Documento Informativo.

L'organizzazione ed il funzionamento del Fondo sono disciplinati dallo Statuto. Gli interventi istituzionali sono disciplinati dal "Regolamento Operativo", previsto dall'art. 12, comma 1, del Decreto del Ministro del Tesoro 14 novembre 1997, n. 485.

Il Fondo indennizza gli investitori, secondo i criteri previsti dal citato decreto del Ministero del Tesoro entro il limite massimo complessivo per ciascun investitore di 20.000 Euro, per i crediti, rappresentati da strumenti finanziari e/o da denaro connesso con operazioni di investimento, nei confronti degli intermediari aderenti al Fondo stesso derivanti dalla prestazione dei servizi di investimento e del servizio di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, in quanto accessorio ad operazioni di investimento.

Il Fondo indennizza i crediti degli investitori nei casi di liquidazione coatta amministrativa, fallimento o concordato preventivo.

Maggiori informazioni sul Fondo Nazionale di Garanzia sono disponibili sul sito internet www.fondonazionaledigaranzia.it.

Per quanto riguarda la tutela delle somme di denaro depositate dai clienti, la Banca aderisce al **Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi**. Si tratta di un sistema di garanzia dei depositanti, costituito in forma di consorzio di diritto privato e riconosciuto dalla Banca d'Italia, cui aderiscono le banche italiane diverse da quelle di credito cooperativo, che interviene a garantire, con un limite massimo per depositante (attualmente pari ad euro 100.000,00), nel caso di liquidazione coatta amministrativa o di amministrazione straordinaria della Banca.

Le risorse per gli interventi vengono corrisposte dalle banche aderenti successivamente alla manifestazione della crisi della banca (ex post), a richiesta del fondo.

I depositi tutelati sono le somme in conto corrente, i libretti di risparmio nominativi, i certificati di deposito nominativi, gli assegni circolari ed i titoli assimilabili.

SEZIONE 8 – INFORMAZIONI SUL SERVIZIO DI GESTIONE PATRIMONI MOBILIARI

Le informazioni relative a:

- metodo e frequenza di valutazione degli strumenti finanziari;
- parametro di riferimento utilizzato per comparare i risultati della gestione e consentire al Cliente di valutare il servizio di gestione;
- dettagli di eventuali deleghe conferite a terzi;
- tipi di strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente;
- obiettivi della gestione, il livello del rischio entro il quale il gestore può esercitare la sua discrezionalità ed eventuali specifiche restrizioni a tale discrezionalità;

sono rese disponibili consultando il precontratto per la prestazione del servizio di gestione di patrimoni mobiliari che il Cliente può richiedere alla Banca, ovvero consultando la copia del contratto per la prestazione del servizio di gestione di patrimoni mobiliari, che viene consegnata dalla Banca al Cliente che aderisce a questo servizio

SEZIONE 9 – INFORMAZIONI SU COSTI ED ONERI

Le informazioni relative a costi ed oneri dei servizi di investimento prestati dalla Banca sono rese disponibili consultando i precontratti relativi ai vari servizi (prestazione di servizi di investimento, collocamento, gestione di patrimoni mobiliari, consulenza finanziaria, ecc.), che il Cliente può richiedere alla Banca, ovvero consultando la copia del contratto per la prestazione dei suddetti servizi che viene consegnata dalla Banca al Cliente che li ha sottoscritti.

Analoghe informazioni sono rese disponibili tramite i Fogli Informativi predisposti dalla Banca, consultabili nell'Area "Trasparenza" del proprio sito www.bppb.it.

SEZIONE 10 – POLICY SINTETICA CONFLITTI DI INTERESSE

Premessa

La direttiva n. 2004/39/CE, relativa ai "Mercati degli strumenti finanziari", c.d. MiFID (*Markets in Financial Instruments Directive*), ha disegnato una nuova cornice di riferimento per la disciplina degli intermediari che prestano servizi e attività di investimento e dei mercati regolamentati e delle ulteriori sedi di esecuzione delle operazioni aventi ad oggetto strumenti finanziari.

Secondo il processo elaborato dal Comitato dei saggi (c.d. comitato *Lamfalussy*) in materia di regolamentazione dei mercati dei valori mobiliari, la disciplina comunitaria recata dalla MiFID (c.d. 1° livello) stabilisce i principi generali della regolamentazione. Tali principi generali sono stati successivamente (settembre 2006) dettagliati dalle relative "misure di esecuzione" (c.d. 2° livello) elaborate dalla Commissione Europea con due ulteriori e distinti provvedimenti:

- il regolamento n. 1287/2006, concernente in generale la disciplina dei mercati;
- la direttiva n. 2006/73/CE, che detta le disposizioni di dettaglio nell'area delle regole di condotta (informazione; adeguatezza/appropriatezza; best execution; incentivi...) e di organizzazione degli intermediari che prestano servizi o attività di investimento.

Il recepimento, a livello nazionale, delle direttive comunitarie di primo e secondo livello ha avuto luogo attraverso l'entrata in vigore, in data 1 novembre 2007, del D. Lgs. n. 164 del 17 Settembre 2007 che modifica il Decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 "Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria".

L'art. 6, comma 2 bis del TUF ha rimesso alla regolamentazione congiunta delle Consob e della Banca d'Italia la disciplina, tra le altre, delle attività di individuazione e gestione dei conflitti di interesse ad opera degli intermediari abilitati alla prestazione dei servizi di investimento.

Un conflitto di interesse si configura nei casi in cui l'interesse dell'investitore rischi di esser leso dall'esistenza di una finalità, ad opera dell'intermediario, diversa e/o ulteriore rispetto a quella sottesa all'erogazione del servizio di investimento, legata ad un interesse economicamente apprezzabile e concreto.

Ai sensi delle disposizioni regolamentari emanate, gli intermediari:

- adottano ogni misura ragionevole per identificare i conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
- gestiscono i conflitti di interesse anche adottando idonee misure organizzative e assicurando che l'affidamento di una pluralità di funzioni ai soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse non impedisca loro di agire in modo indipendente, così da evitare che tali conflitti incidano negativamente sugli interessi dei clienti;
- quando le misure adottate non sono sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, che il rischio di nuocere agli interessi dei clienti sia evitato, gli intermediari informano chiaramente i clienti, prima di agire per loro conto, della natura e delle fonti dei conflitti affinché essi possano assumere una decisione informata sui servizi prestati, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano;
- formulano per iscritto e rispettano un'efficace politica di gestione dei conflitti di interesse adeguata alle proprie dimensioni e alla propria organizzazione nonché alla natura, alle dimensioni e alla complessità della propria attività. Tale politica tiene altresì conto delle circostanze, di cui gli intermediari sono o dovrebbero essere a conoscenza, connesse con la struttura e le attività dei soggetti appartenenti al proprio gruppo;
- istituiscono e aggiornano in modo regolare un registro nel quale riportano, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti.

Politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca Popolare di Puglia e Basilicata

Attraverso il presente documento denominato "POLICY SINTETICA CONFLITTI DI INTERESSE", approvato dal Consiglio di Amministrazione della Banca, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata S.C.p.A. formalizza la propria politica di gestione dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi.

Ai fini della politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Banca, lo status del Cliente al quale il servizio o attività di investimento o servizio accessorio sono erogati (cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata) è irrilevante.

Il processo di gestione dei conflitti di interesse adottato dalla Banca si articola nelle seguenti fasi:

- identificazione dei conflitti di interesse che potrebbero insorgere con il Cliente o tra clienti, al momento della prestazione di qualunque servizio e attività di investimento o servizio accessorio o di una combinazione di tali servizi;
- definizione di procedure e misure idonee a gestire i conflitti di interesse individuati;
- definizione di procedure idonee ad informare chiaramente i clienti della natura e delle fonti di conflitto di interesse, nell'ipotesi in cui le misure adottate per la gestione dello stesso non siano state ritenute dalla Banca sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, l'eliminazione del rischio che il conflitto possa nuocere agli interessi dei propri clienti;
- istituzione ed aggiornamento di un registro dei conflitti di interesse ed espletamento di un'attività di verifica, monitoraggio e valutazione periodica del processo di gestione dei conflitti di interesse.

Identificazione dei conflitti di interesse

Al fine dell'identificazione dei conflitti di interessi rilevanti, è stata operata una valutazione delle potenziali ipotesi in cui la Banca, un soggetto rilevante o un soggetto avente con essi un legame di controllo, diretto o indiretto:

- a) possano realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente;
- b) siano portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo;
- c) abbiano un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato;
- d) svolgano la medesima attività del Cliente;
- e) ricevano o possano ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio.

E' stato considerato "soggetto rilevante" il soggetto appartenente a una delle seguenti categorie:

- i componenti degli organi aziendali, soci che in funzione dell'entità della partecipazione detenuta possono trovarsi in una situazione di conflitto di interessi, dirigenti o Consulenti Finanziari abilitati all'offerta fuori sede dell'intermediario;
- dipendenti dell'intermediario, nonché ogni altra persona fisica i cui servizi siano a disposizione e sotto il controllo dell'intermediario e che partecipino alla prestazione di servizi di investimento e all'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario;
- persone fisiche che partecipino direttamente alla prestazione di servizi all'intermediario sulla base di un accordo di esternalizzazione avente per oggetto la prestazione di servizi di investimento e l'esercizio di attività di investimento da parte del medesimo intermediario.

Stanti le attuali norme statutarie in materia di voto capitario e limite al possesso azionario, i soci della Banca Popolare di Puglia e Basilicata non sono stati considerati "soggetti rilevanti" ai fini dell'attività di identificazione dei conflitti di interesse.

La mappatura dei conflitti di interessi è stata strutturata partendo dall'analisi, per ciascuno dei servizi e attività di investimento o servizi accessori prestati, della posizione della stessa Banca e del ruolo e dei comportamenti potenzialmente attribuibili ai soggetti rilevanti che possano determinare una situazione di conflitto di interesse rilevante ai sensi della disciplina MiFID.

I conflitti di interessi individuati sulla base della predetta attività di mappatura sono illustrati nell'Allegato 1 "MAPPATURA CONFLITTI DI INTERESSE".

Modalità di gestione dei conflitti di interesse

A seguito dell'attività di mappatura dei conflitti di interesse, la Banca ha definito, sul piano organizzativo ed operativo, specifiche misure e procedure per la gestione dei conflitti individuati, volte a garantire che i soggetti rilevanti impegnati in attività che implicano un conflitto di interesse, svolgano tali attività con un grado di indipendenza appropriato, tenuto conto delle dimensioni e delle attività dell'intermediario nonché della rilevanza del rischio che gli interessi del Cliente siano danneggiati.

Le misure e le procedure adottate dalla Banca per ciascuna fattispecie di conflitto individuata, mirano a:

- a) impedire o controllare lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, quando lo scambio di tali informazioni possa ledere gli interessi di uno o più clienti;
- b) garantire la vigilanza separata dei soggetti rilevanti le cui principali funzioni coinvolgono interessi potenzialmente in conflitto con quelli del Cliente per conto del quale un servizio è prestato;
- c) eliminare ogni connessione diretta tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che esercitano in modo prevalente attività idonee a generare tra loro situazioni di potenziale conflitto di interesse;
- d) impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita sullo svolgimento, da parte di un soggetto rilevante, di servizi o attività di investimento o servizi accessori;
- e) impedire o controllare la partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori, quando tale partecipazione possa nuocere alla gestione corretta dei conflitti di interesse.

Nello specifico, al fine di impedire lo scambio di informazioni tra i soggetti rilevanti coinvolti in attività che comportano un rischio di conflitto di interesse, la Banca ha attivato misure organizzative volte ad una rigida separatezza gestionale ed amministrativa tra le diverse strutture e misure di sicurezza logica e funzionale che costituiscono, di fatto, rigide barriere al flusso di informazioni (*chinese walls*) tra le stesse.

Al fine di conseguire una vigilanza separata dei soggetti rilevanti, la Banca affida a soggetti distinti la direzione delle strutture che svolgono attività tra di loro potenzialmente in conflitto.

I sistemi premianti istituiti dalla Banca, inoltre, non prevedono connessioni dirette tra le retribuzioni dei soggetti rilevanti che intervengono nei processi di erogazione di servizi o attività di investimento o servizi accessori distinti e potenzialmente in conflitto.

Al fine di impedire o limitare l'esercizio di un'influenza indebita ad opera di un singolo soggetto rilevante, la Banca ha definito, al proprio interno, misure volte a garantire la collegialità delle decisioni da assumere con riferimento ai diversi servizi o attività di investimento o servizi accessori, demandando, per quanto possibile, ad organi collegiali (Consiglio di Amministrazione, Comitato Rischi, Comitato di Asset Allocation, Comitato Tecnico di Gestione) l'assunzione di decisioni strategiche e di indirizzo che incidano sui servizi di investimento erogati.

Al fine di eliminare i potenziali conflitti riconducibili alla partecipazione simultanea o conseguente di un soggetto rilevante a distinti servizi o attività di investimento o servizi accessori la Banca adotta misure (rigida separazione dei ruoli) volte a garantire che non sussistano correlazioni confliggenti durante la prestazione di servizi o attività di investimento o servizi accessori distinti.

Gli specifici presupposti delle singole fattispecie di conflitti di interesse individuate e le specifiche misure e procedure adottate dalla Banca per gestire ciascuna di esse sono illustrati e disciplinati dal documento denominato "POLICY ESTESA CONFLITTI DI INTERESSE", mantenuto dalla Banca.

E' fatta salva la possibilità, per i clienti della Banca che lo ritengano opportuno, di richiedere in forma scritta alla Banca, per il tramite della Dipendenza presso la quale intrattiene i propri rapporti, maggiori dettagli in ordine ai presupposti ed alle misure di gestione di una specifica fattispecie di conflitto di interesse contenuti nel documento "POLICY ESTESA CONFLITTI DI INTERESSE".

Disclosure ai clienti

Nei casi in cui le misure adottate per la gestione della specifica fattispecie di conflitto di interesse non siano state ritenute sufficienti per assicurare, con ragionevole certezza, l'eliminazione del rischio che il conflitto possa nuocere agli interessi dei propri clienti, gli intermediari informano questi ultimi della natura e delle fonti dei conflitti (*disclosure*), affinché essi possano assumere decisioni di investimento consapevoli, tenuto conto del contesto in cui le situazioni di conflitto si manifestano.

La Banca Popolare di Puglia e Basilicata fornisce ai propri clienti la predetta informativa attraverso l'Allegato 1 "MAPPATURA CONFLITTI DI INTERESSE", in cui sono specificati i conflitti di interessi non completamente gestiti e conseguentemente oggetto di *disclosure*.

La Banca si riserva, inoltre, di fornire *disclosure* dei conflitti non completamente gestiti anche al momento della prestazione del servizio o attività di investimento o servizio accessorio.

Registro dei conflitti ed attività di verifica, valutazione ed aggiornamento periodico del processo di gestione dei conflitti di interesse

Le attività di verifica e valutazione periodica del processo di gestione dei conflitti di interesse al momento attivato sono demandate dalla Banca al Responsabile della Funzione Compliance.

Le predette attività sono espletate ogni qualvolta ritenuto necessario e, comunque, con periodicità almeno annuale ad opera della Funzione Compliance che, laddove rilevi un mutamento rilevante nell'operatività della Banca, si farà promotrice delle modifiche del presente documento "POLICY SINTETICA CONFLITTI DI INTERESSE" e delle ulteriori misure ritenute eventualmente necessarie per una efficace gestione dei conflitti di interesse.

Gli eventuali aggiornamenti del documento "POLICY SINTETICA CONFLITTI DI INTERESSE" saranno prontamente resi disponibili in ciascuna delle Dipendenze della Banca, dove il Cliente avrà, in ogni momento, facoltà di prenderne visione ed acquisirne copia.

La Banca, inoltre, istituisce ed aggiorna in modo regolare un registro nel quale riporta, annotando i tipi di servizi di investimento o accessori o di attività di investimento interessati, le situazioni nelle quali sia sorto, o, nel caso di un servizio o di un'attività in corso, possa sorgere un conflitto di interesse che rischia di ledere gravemente gli interessi di uno o più clienti. La tenuta del predetto registro è demandata al Responsabile della Funzione Finanza.

Allegato 1 – MAPPATURA DEI CONFLITTI DI INTERESSE

Il presente documento individua, per tutti i servizi di investimento ed i servizi accessori prestati dalla Banca, le situazioni di potenziale conflitto di interesse specificando, per ciascuna situazione riscontrata:

- il **soggetto rilevante in situazione di conflitto**;
 - la **natura del conflitto di interesse**. In particolare, è indicata la lettera corrispondente alla tipologia di conflitti di cui alla legenda riportata in fondo all'elenco;
 - la valutazione del conflitto, con riferimento alla **possibilità di gestire** il conflitto medesimo. Ove il conflitto non sia integralmente gestibile, viene fornita la relativa **disclosure** al Cliente della natura e/o della fonte del conflitto.
- 1) Negoziazione per conto proprio avente oggetto strumenti/prodotti finanziari di propria emissione:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: b)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
 - 2) Negoziazione per conto proprio avente oggetto strumenti/prodotti finanziari non di propria emissione in carico al portafoglio di proprietà Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: b)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
 - 3) Negoziazione per conto proprio avente oggetto strumenti/prodotti finanziari non di propria emissione in carico al portafoglio di proprietà Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Componenti del Servizio Intermediazione Mobiliare
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
 - 4) Negoziazione per conto proprio avente oggetto strumenti/prodotti finanziari non di propria emissione in carico al portafoglio di proprietà Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Componenti del Servizio Tesoreria Integrata
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
 - 5) Gestione di portafogli espletata da gestori interni alla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: d)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
 - 6) Gestione di portafogli espletata da gestori interni alla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabile Funzione Finanza
Natura del conflitto di interesse: d)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
 - 7) Gestione di portafogli espletata da gestori interni alla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Componenti del Servizio Tesoreria
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
 - 8) Gestione di portafogli espletata da gestori interni alla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Componenti dell'Ufficio Gestione Patrimoni Mobiliari
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
 - 9) Gestione di portafogli delegata a gestori esterni alla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Gestori delle linee di gestione in delega
Natura del conflitto di interesse: b)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
 - 10) Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari (comprese quote di O.I.C.R.) e/o servizi di investimento:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: e)

- Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito*
- 11) Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari (comprese quote di O.I.C.R.) e/o servizi di investimento:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabili e Gestori delle Dipendenze
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 12) Collocamento senza assunzione a fermo né assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente di strumenti finanziari (comprese quote di O.I.C.R.) e/o servizi di investimento:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 13) Collocamento/distribuzione di strumenti/prodotti finanziari di propria emissione:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: b)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
- 14) Collocamento/distribuzione di strumenti/prodotti finanziari di propria emissione:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabili e Gestori delle Dipendenze
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 15) Collocamento/distribuzione di strumenti/prodotti finanziari di propria emissione:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 16) Collocamento/distribuzione di prodotti finanziari/servizi di investimento (comprese quote di O.I.C.R.) emessi/prestati da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: a) – c)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
- 17) Collocamento/distribuzione di prodotti finanziari/servizi di investimento (comprese quote di O.I.C.R.) emessi/prestati da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabili e Gestori delle Dipendenze
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 18) Collocamento/distribuzione di prodotti finanziari/servizi di investimento (comprese quote di O.I.C.R.) emessi/prestati da soggetti terzi finanziati/partecipati in misura rilevante dalla Banca:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 19) Collocamento/distribuzione di prodotti finanziari con assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: a)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
- 20) Collocamento/distribuzione di prodotti finanziari con assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabili e Gestori delle Dipendenze
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 21) Collocamento/distribuzione di prodotti finanziari con assunzione a fermo ovvero assunzione di garanzia nei confronti dell'emittente:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 22) Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi emessi da Eurovita Assicurazioni S.p.A.:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 23) Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi emessi da Eurovita Assicurazioni S.p.A.:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabili e Gestori delle Dipendenze
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 24) Distribuzione di prodotti finanziari assicurativi emessi da Eurovita Assicurazioni S.p.A.:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 25) Consulenza avente oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi e/o collocati/distribuiti dall'intermediario:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Banca
Natura del conflitto di interesse: d)
Valutazione del conflitto: conflitto non gestibile integralmente; disclosure ai clienti
- 26) Consulenza avente oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi e/o collocati/distribuiti dall'intermediario:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Responsabili e Gestori delle Dipendenze
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 27) Consulenza avente oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi e/o collocati/distribuiti dall'intermediario:
Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede
Natura del conflitto di interesse: e)
Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito
- 28) Intermediazione in cambi, quando collegata alla prestazione di servizi di investimento:



Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Componenti del Servizio Tesoreria Integrata

Natura del conflitto di interesse: e)

Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito

29) Consulenza avente oggetto strumenti/prodotti finanziari emessi e/o collocati/distribuiti dall'intermediario:

Soggetto rilevante in situazione di conflitto: Componenti del Servizio Wealth Management

Natura del conflitto di interesse: e)

Valutazione del conflitto: conflitto integralmente gestito

LEGENDA NATURA CONFLITTO DI INTERESSE:

- a) l'intermediario o il soggetto rilevante possono realizzare un guadagno finanziario o evitare una perdita finanziaria, a danno del Cliente
- b) l'intermediario o il soggetto rilevante sono portatori di un interesse nel risultato del servizio prestato al Cliente, distinto da quello del Cliente medesimo
- c) l'intermediario o il soggetto rilevante ha un incentivo a privilegiare gli interessi di clienti diversi da quello a cui il servizio è prestato
- d) l'intermediario o il soggetto rilevante svolgono la medesima attività del Cliente
- e) l'intermediario o il soggetto rilevante ricevono o possono ricevere da una persona diversa dal Cliente, in relazione con il servizio a questi prestato, un incentivo, sotto forma di denaro, beni o servizi, diverso dalle commissioni o dalle competenze normalmente percepite per tale servizio

SEZIONE 11 – INFORMAZIONI SUI PRINCIPALI TERMINI DEL CONTRATTO DI DEPOSITO TITOLI; DI COLLOCAMENTO, NEGOZIAZIONE, RICEZIONE TRASMISSIONE ED ESECUZIONE DI ORDINI COSTI ED ONERI; DI GESTIONE DI PATRIMONI MOBILIARI

Le informazioni relative ai principali termini contrattuali sono rese disponibili tramite i seguenti precontratti, predisposti dalla Banca, dei quali il Cliente può richiedere copia:

- contratto di Deposito Titoli e Prestazione dei Servizi di Investimento;
- contratto di Collocamento;
- contratto per la prestazione del Servizio di Gestione di Patrimoni;
- contratto per la prestazione del Servizio di Consulenza.

SEZIONE 12 – STRATEGIE DI ESECUZIONE E TRASMISSIONE DEGLI ORDINI DELLA BANCA POPOLARE DI PUGLIA E BASILICATA – PRICING STRUMENTI FINANZIARI DI PROPRIA EMISSIONE – SEDI DI ESECUZIONE E INTERMEDIARI

1. Premessa

La Direttiva dell'Unione Europea MiFID (2004/39/CE), acronimo di Markets in Financial Instruments Directive, a partire dal 1° novembre 2007, ha modificato l'operatività nell'ambito dell'erogazione dei servizi di investimento sugli strumenti finanziari.

La MiFID ha come scopo la creazione di un mercato unico dei servizi finanziari, con nuove Sedi di Esecuzione degli ordini in aggiunta ai mercati regolamentati (MR), quali i "Sistemi Multilaterali di Negoziazione" (MTF) e gli "Internalizzatori Sistemati" (IS).

La normativa introduce, inoltre, la suddivisione della clientela in tre tipologie: "clientela al dettaglio", "clientela professionale" e "controparte qualificata" a cui sono associati livelli decrescenti di tutela in termini di diritto ad un'informazione chiara e trasparente e di garanzia di Best Execution, che impone alle imprese di investimento di intraprendere tutte le azioni necessarie per ottenere il miglior risultato per il cliente nell'esecuzione degli ordini.

In applicazione di tale Direttiva, la Banca Popolare di Puglia e Basilicata (di seguito la "Banca") ha adottato tutte le misure ragionevoli atte a garantire il miglior risultato possibile per i propri clienti.

In particolare, la Banca ha predisposto la presente *Strategia* che accorpa, per completezza informativa e comodità di consultazione per il cliente, la **Strategia di esecuzione degli ordini**, rilevante per la prestazione dei servizi di negoziazione conto proprio (in contropartita con il cliente), e la **Strategia di trasmissione degli ordini**, rilevante per la prestazione del servizio di ricezione e trasmissione di ordini.

La *Strategia* descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizi di investimento prestati dalla Banca, i criteri ispiratori, le tipologie di strumenti finanziari oggetto del servizio di investimento e le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela.

L'obiettivo di questo documento è quello di fornire adeguate informazioni circa le modalità di esecuzione ovvero i soggetti ai quali trasmettere gli ordini al fine di ottenere durevolmente il miglior risultato possibile per il cliente.

La normativa prescrive inoltre che gli intermediari debbano ottenere il consenso preliminare del cliente sulla presente *Strategia* di Esecuzione e Trasmissione degli Ordini, prima di procedere alla prestazione dei servizi di investimento ivi previsti.

Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa, quindi, la Banca, prima della prestazione del servizio di investimento, è tenuta a consegnare al cliente il presente documento e il cliente manifesta esplicito consenso mediante la sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento, consenso che può essere espresso in via generale o in relazione alle singole operazioni.

2. Criteri di selezione degli Intermediari

Per l'esecuzione degli ordini, la Banca si avvale di intermediari selezionati sulla base del possesso dei seguenti requisiti:

- esperienza e know-how specifici;
- elevato rating e standing internazionale;
- affidabilità nel regolamento (settlement) delle operazioni;
- fornitore di un servizio di "direct market access" rapido ed efficiente;
- disponibilità di accessi diretti e/o indiretti ai mercati di riferimento.

Tali requisiti consentono ragionevolmente di ottenere il miglior risultato possibile in modo duraturo per i Clienti.

Detti intermediari possono agire come negoziatori, trasmettitori di ordini o internalizzatori.

Il presente documento racchiude le misure poste in essere dalla Banca per la trasmissione ed esecuzione degli ordini impartiti dai Clienti sui mercati finanziari; le scelte di seguito esposte derivano essenzialmente dalla considerazione dei seguenti fattori:

- ✓ viste le execution e transmission policies dei negoziatori di riferimento della Banca, si continua a ritenere che i mercati regolamentati (MR), i sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) e gli internalizzatori sistematici (IS) rappresentino ancora le sedi di esecuzione che permettono, in modo duraturo, l'ottenimento del miglior risultato possibile per i clienti,
- ✓ per quanto concerne alcuni dei fattori indicati nell'execution policy quali velocità, maggior probabilità di esecuzione e di regolamento, si è valutata attentamente l'esistenza di collegamenti efficienti tra la Banca e i negoziatori mediante i sistemi di Cedacri (fornitore dell'infrastruttura tecnologica in uso alla Banca),
- ✓ nella scelta delle policies proposte dai negoziatori di riferimento è stata valutata la conformità delle pesature assegnate ai fattori di esecuzione definite dalla Banca con quelle dei negoziatori stessi, tenendo anche conto delle considerazioni di cui sopra.

La selezione degli intermediari è effettuata tra le entità che hanno una politica di esecuzione coerente con la Strategia di Best Execution di cui al presente documento. A tale scopo provvede ad acquisire preventivamente la Policy degli intermediari esterni di cui intende avvalersi e ne verifica la coerenza con la Strategia di Best Execution degli ordini di negoziazione per la Clientela contenuta nel presente documento.

In tal caso e allo scopo di accertare che le entità consentano il miglior risultato possibile la Banca valuta – alternativamente - se ciascuna di esse:

- sia soggetta all'art. 21 (Obbligo di eseguire gli ordini alle condizioni più favorevoli per il cliente) della Direttiva 2004/39/CE e acconsenta a trattare la Banca come Cliente professionale o al dettaglio;
- possa dimostrare un'elevata qualità di esecuzione della tipologia di ordini che le vengono trasmessi.

Inoltre la Banca può selezionare l'entità di cui sopra anche sulla base dei seguenti criteri:

- commissioni: la Banca prende in considerazione le commissioni applicate dall'entità per l'esecuzione degli ordini trasmessi;
- struttura organizzativa e gestione dei conflitti di interesse: la struttura organizzativa e la gestione dei conflitti di interesse delle entità devono consentire la corretta ed ottimale esecuzione degli ordini trasmessi e devono essere pienamente conformi alla normativa applicabile;
- qualità ed efficienza dei servizi forniti ed in particolare delle informazioni sull'esecuzione;
- capacità dell'entità di minimizzare i costi totali di negoziazione, pur conservando la propria stabilità finanziaria;
- livello di competenza nelle negoziazioni: la valutazione della competenza dell'entità tiene conto dei seguenti aspetti: rapidità di esecuzione delle operazioni e capacità di esecuzione di volumi inusuali;
- qualità della fase di liquidazione: la Banca valuta l'efficienza dell'entità nelle attività di settlement;
- solidità patrimoniale: la Banca valuta le condizioni finanziarie dell'entità, prendendo in considerazione, se disponibile, anche il rating.

3. Obbligo di Best Execution

L'obbligo di garantire la *best execution* ai propri clienti si traduce nell'onere, in capo all'impresa di investimento, di considerare, nell'esecuzione degli ordini dai medesimi impartiti, fattori quali:

- **corrispettivo totale**, costituito dal prezzo dello strumento finanziario e dai costi relativi all'esecuzione (i costi includono tutte le spese sostenute dal cliente e direttamente collegate all'esecuzione dell'ordine, comprese le competenze della sede di esecuzione, le competenze per la compensazione nonché il regolamento e qualsiasi altra competenza pagata a terzi in relazione all'esecuzione dell'ordine; fattori diversi dal corrispettivo totale possono ricevere precedenza rispetto alla considerazione immediata del prezzo e del costo, soltanto a condizione che essi siano strumentali a fornire il miglior risultato possibile in termini di corrispettivo totale per il cliente al dettaglio);
- rapidità dell'esecuzione;
- probabilità di esecuzione e regolamento;
- dimensioni dell'ordine;
- natura dell'ordine;
- altre caratteristiche dell'ordine rilevanti per la sua esecuzione.

In particolare, la Banca ha attribuito ai fattori sopra elencati uno specifico ordine di importanza considerando i seguenti criteri:

- le caratteristiche del cliente, compresa la sua classificazione come cliente al dettaglio o professionale;
- le caratteristiche dell'ordine del cliente;
- la tipologia di servizio/attività di investimento prestata;
- le caratteristiche degli strumenti finanziari che sono oggetto dell'ordine;
- le caratteristiche delle sedi di esecuzione alle quali tale ordine può essere diretto.

Considerando che:

- i clienti della Banca sono principalmente clienti al dettaglio,
- gli strumenti finanziari trattati sono principalmente obbligazioni e azioni italiane,
- gli strumenti finanziari di natura azionaria trattati sono negoziati principalmente sui mercati regolamentati di Borsa Italia S.p.A.,
- i clienti non operano con la Banca in strumenti quali i contratti derivati,
- le size medie trattate trovano adeguato collocamento sui mercati dedicati a clientela "retail",

è stato attribuito maggior peso ai fattori di "total consideration" e alla maggiore probabilità e rapidità di esecuzione; in particolare per i clienti al dettaglio l'ottenimento del miglior risultato possibile sarà valutato principalmente sulla base del corrispettivo totale, costituito dal prezzo dello strumento finanziario più i costi di esecuzione/trasmissione, nonché prendendo in considerazione anche le commissioni proprie ed i costi sostenuti per l'esecuzione dell'ordine in ciascuna delle sedi di esecuzione ammissibili.

La disciplina della *best execution* non si applica alle controparti qualificate ad eccezione dei seguenti casi:

- quando le controparti qualificate richiedano, per se stesse e/o per i propri clienti verso cui effettuano ricezione e trasmissione ordini un livello di protezione maggiore;

- quando si presti nei loro confronti il servizio di gestione di portafoglio.

La *best execution* si applica indistintamente a tutti gli strumenti finanziari, con riferimento ai servizi di esecuzione degli ordini, ma anche, seppure con gradazioni differenti, a quelli di ricezione e trasmissione ordini e gestione di portafoglio.

Gli intermediari possono individuare le sedi di esecuzione (*trading venues*) a cui indirizzare gli ordini dei propri clienti tra una delle seguenti:

- mercati regolamentati;
- sistemi multilaterali di negoziazione (MTF);
- internalizzatori sistemati (intermediari che in modo organizzato, frequente e sistematico negoziano in conto proprio eseguendo gli ordini della clientela al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema MTF);
- market maker (intermediari che assumono l'obbligo di esporre in via continuativa proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari);
- internalizzatori non sistematici (intermediario che si impegna ad esporre su propria iniziativa o su richiesta del cliente proposte di negoziazione in conto proprio, in acquisto e/o in vendita, di strumenti finanziari di propria emissione e/o emessi da soggetti terzi, senza assumere la qualifica di market maker).

A tale libertà nella determinazione della sede di esecuzione, corrisponde l'obbligo per gli intermediari di predisporre una politica per l'esecuzione e/o per la trasmissione degli ordini di compravendita di strumenti finanziari per i propri clienti, in modo da ottenere il miglior risultato possibile nella loro esecuzione, adottando tutte le misure a tal fine necessarie e considerando una serie di fattori di esecuzione, tra cui, a titolo esemplificativo, i costi di esecuzione, il prezzo, la velocità di esecuzione, la probabilità di esecuzione.

Il presente documento accorpa, per completezza informativa e comodità di consultazione per il cliente, la Strategia di esecuzione degli ordini o *Execution Policy* e la Strategia di trasmissione degli ordini o *Transmission Policy*. Il documento descrive, riguardo a ciascuna tipologia di servizi di investimento prestati dalla Banca, i criteri ispiratori, le tipologie di strumenti finanziari oggetto del servizio di investimento e le modalità di esecuzione e/o trasmissione delle disposizioni impartite dalla clientela.

Prima della prestazione del servizio di investimento, la Banca è tenuta a consegnare al cliente il presente documento, rispetto ai contenuti della quale il cliente manifesta esplicito consenso mediante la sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento.

4. Ambito di applicazione

La Banca applicherà la presente strategia con riguardo agli ordini disposti dalla clientela al dettaglio e dalla clientela professionale nella prestazione dei seguenti servizi di investimento:

- Ricezione e trasmissione ordini: servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li trasmette per la loro esecuzione agli "intermediari di riferimento". A tal fine la Banca si avvale attualmente dei seguenti intermediari negozianti: Banca Imi S.p.a. e Banca Aletti S.p.a.. Nell'eventualità di cause di forza maggiore che impediscano la trasmissione degli ordini ad uno dei due intermediari (problemi di linee telefoniche, mancate connessioni con il centro servizi della Banca), l'altro funge da intermediario di back-up.
- Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti mediante negoziazione in conto proprio: servizio attraverso il quale la Banca negozia gli strumenti finanziari in relazione a ordini impartiti dai Clienti, in contropartita diretta con gli stessi.
- Esecuzione degli ordini per conto dei Clienti: servizio attraverso il quale la Banca riceve gli ordini dei Clienti aventi ad oggetto strumenti finanziari e li esegue su una sede di esecuzione e comunque non in contropartita diretta con gli stessi.

5. Orari di contrattazione

La clientela può impartire ordini di compravendita allo sportello, durante il normale orario di apertura delle filiali; la clientela può impartire ordini di compravendita tramite il servizio di Trading on line durante l'orario di contrattazione giornaliero dei mercati; l'orario di contrattazione giornaliero dei mercati segue le regole dei singoli mercati borsistici.

6. Misure adottate dalla Banca per garantire la best execution nell'esecuzione degli ordini dei Clienti

In considerazione della tipologia di servizi e strumenti finanziari trattati, si riportano di seguito le principali misure adottate dalla Banca per garantire la *best execution* nell'esecuzione degli ordini dei Clienti:

- Esecuzione di ordini per conto dei Clienti mediante negoziazione in conto proprio: la Banca adotta misure ragionevoli ed efficaci meccanismi per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, avendo riguardo a prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e natura dell'ordine individuando per ciascuna categoria di strumenti finanziari, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente.
- Ricezione e trasmissione di ordini: la Banca adotta misure ragionevoli ed efficaci meccanismi per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, avendo riguardo a prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e natura dell'ordine, individuando per ciascuna categoria di strumento finanziario un intermediario negoziante ("intermediario di riferimento") e le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile.
- Esecuzione di ordini per conto dei Clienti: la Banca adotta misure ragionevoli ed efficaci meccanismi per ottenere il miglior risultato possibile per i suoi Clienti, avendo riguardo a prezzo, costi, rapidità e probabilità di esecuzione e di regolamento, alle dimensioni e natura dell'ordine individuando per ciascuna categoria di strumenti finanziari, almeno le sedi di esecuzione che permettono di ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini del cliente; allo stato attuale la Banca presta il servizio di esecuzione di ordini per conto dei clienti solo in relazione ai casi eccezionali, come di seguito specificato

Gli intermediari di riferimento selezionati dalla Banca per tutte le categorie di strumenti finanziari sono attualmente Banca Imi S.p.a. e Banca Aletti S.p.a., ritenute idonee a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile in modo duraturo per il Cliente.

La scelta di Banca Imi S.p.a. è stata effettuata considerando i seguenti aspetti qualificanti:

- la gerarchia dei fattori di esecuzione adottata da Banca Imi S.p.a. coincide con quella scelta dalla Banca per la propria strategia di trasmissione degli ordini (tale gerarchia è definita in via generale e in modo univoco, tuttavia la natura specifica dell'ordine o la sua dimensione, nonché le istruzioni specifiche fornite dal Cliente, possono incidere sulla gerarchia predefinita di importanza dei fattori):

Gerarchia dei fattori	Ponderazione
-----------------------	--------------

Corrispettivo totale	95%
Probabilità di esecuzione	2,5%
Rapidità di esecuzione	2,5%

L'individuazione tempo per tempo della migliore sede di esecuzione, comporterebbe per la Banca la dotazione di strutture organizzative e investimenti informatici per l'indirizzamento degli ordini non compatibili con le dimensioni e l'attività della Banca stessa, per questo la Banca demanda tale scelta a Banca Imi S.p.a., condividendone la politica di esecuzione e di trasmissione degli ordini; Banca Imi S.p.a. ha infatti sviluppato Market Hub, una piattaforma elettronica che consente l'accesso alle principali sedi di esecuzione per categoria di strumenti finanziari e garantisce elevati standard qualitativi nella ricerca della migliore esecuzione degli ordini in base alle condizioni di mercato.

Per la selezione delle sedi di esecuzione su cui negoziare gli ordini su strumenti obbligazionari ammessi alla negoziazione sui mercati regolamentati o MTF a cui ha accesso, anche Banca Aletti adotta un modello di Best Execution dinamica. L'approccio scelto consente di valutare in tempo reale, alla ricezione dell'ordine, le condizioni di negoziazione offerte sulle sedi di esecuzione alternative. Il modello identifica la miglior sede di esecuzione per l'ordine del cliente, sulla base dei fattori di Best Execution e dei criteri di selezione già citati.

Con riguardo agli strumenti finanziari diversi da quelli di natura obbligazionaria, come meglio di seguito specificato, la Banca seleziona ex ante la sede di esecuzione che ritiene su base duratura possa garantire la best execution, per tali intendendosi, in caso di più mercati concorrenti, quello di prima quotazione, salvo le eccezioni di seguito specificate.

I mercati così individuati sono disponibili all'Allegato 1.

L'impegno della Banca consiste nel dare attuazione alla propria strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini senza che questo implichi la garanzia dell'ottenimento del miglior corrispettivo totale possibile in ogni singola circostanza.

La scelta di Aletti S.p.a. è stata effettuata considerando i seguenti aspetti qualificanti:

Tipologia di strumenti	Clienti al dettaglio	Clienti professionali	Controparti qualificate
Azioni ammesse alla negoziazione in Mercati Regolamentati: - Italiani	1. Total Consideration 2. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 3. Altri fattori.	1. Total Consideration 2. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 3. Altri fattori.	1. Total Consideration 2. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 3. Altri fattori.

Tra gli "altri fattori" sono ricomprese variabili quali natura dell'ordine e qualsiasi altra caratteristica che di volta in volta si ritenga rilevante per l'esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni.

7. Ordini impartiti con istruzioni specifiche

Nel caso in cui i clienti impartiscano istruzioni specifiche, la Banca, ove possibile, esegue o trasmette gli ordini attenendosi, limitatamente agli elementi oggetto delle indicazioni ricevute, a tali istruzioni.

Il cliente prende atto di come le istruzioni specifiche impartite possano pregiudicare le misure di *best execution* previste nella strategia di esecuzione limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni.

Ove l'accesso alle sedi di esecuzione individuate non sia possibile a causa di anomalie nel funzionamento della piattaforma di negoziazione stessa o a causa di sospensione o limitazione delle negoziabilità degli strumenti oggetto di ordini, la Banca non garantisce l'esecuzione tempestiva degli ordini stessi.

8. Precisazioni relative alla strategia di esecuzione di ordini

La presente strategia di esecuzione prevede che gli ordini aventi ad oggetto i prodotti finanziari precedentemente indicati, possano essere eseguiti al di fuori di un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione, al ricorrere dei presupposti indicati nel richiamato paragrafo.

Il cliente, al momento della sottoscrizione del contratto per la prestazione dei servizi di investimento, esprime il proprio esplicito consenso alla "strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini" adottata dalla Banca e, conseguentemente, autorizza la banca a dare eventualmente esecuzione agli ordini fuori da un mercato regolamentato o di un sistema multilaterale di negoziazione.

L'attestazione dell'ordine sottoscritta dal cliente reca, nel caso, evidenza di come all'operazione sarà data esecuzione in contropartita diretta al di fuori dei mercati regolamentati.

9. Monitoraggio e revisione della strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini

La Banca monitora l'efficacia della presente strategia ed esegue tutte le verifiche necessarie ad appurare se nell'esecuzione degli ordini è stato ottenuto il miglior risultato per il Cliente.

Qualora sia derogato il rispetto della presente strategia, la Banca si impegna a dimostrare che tale deroga:

- sia avvenuta nel rispetto delle istruzioni specifiche fornite dal Cliente;
- in assenza di istruzioni specifiche del Cliente, sia giustificata in virtù dell'esistenza di motivate ragioni tecniche, sia stata realizzata nell'interesse del Cliente e costituisca una eccezione rispetto alla normale operatività.

La Banca si impegna a non applicare commissioni secondo modalità che comportino una discriminazione indebita tra le diverse Sedi di Esecuzione.

Al verificarsi di eventi che possano impedire alla Banca di dare corso alla propria Strategia di Trasmissione ed Esecuzione di ordini verso un intermediario sopra richiamato, la stessa Banca si attiverà affinché la propria Strategia possa essere garantita utilizzando l'altro Intermediario.

La Banca si impegna a riesaminare le misure e la strategia di esecuzione con periodicità almeno annuale. Tale riesame è, inoltre, eseguito al verificarsi di circostanze rilevanti tali da influire sulla capacità di continuare ad ottenere in modo duraturo il miglior risultato possibile per l'esecuzione degli ordini dei clienti.

L'elenco dettagliato delle Sedi di Esecuzione è disponibile sul sito web della Banca www.bppb.it ed è allegato alla presente strategia (**Allegato 1**), di cui costituisce parte integrante.

In tutte le ipotesi in cui vengano apportate modifiche rilevanti al presente documento, la Banca comunica in forma sintetica al Cliente le modifiche apportate in occasione della rendicontazione periodica relativa al dossier titoli. Il testo completo ed aggiornato del documento può essere in ogni momento consultato dal Cliente sul sito internet www.bppb.it (nella sezione "INFO AL PUBBLICO") e presso tutte le Filiali della Banca.

10. Aggregazione e assegnazione degli ordini

La Banca può trattare gli ordini ricevuti dalla clientela in aggregazione con quelli trasmessi per conto di altri clienti.

La Banca non aggrega gli ordini del conto proprio con gli ordini della propria clientela. L'aggregazione degli ordini sarà effettuata in modo da minimizzare il rischio di penalizzazione di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati, rischio insito nell'attività di aggregazione e, comunque, solo quando è improbabile che l'aggregazione degli ordini e delle operazioni vada a discapito di uno qualsiasi dei clienti i cui ordini vengono aggregati.

L'aggregazione sarà comunque effettuata nel rispetto della normativa vigente (artt. 49, 50 e 51 del Regolamento Intermediari CONSOB, Delibera num. 16190 del 29/10/2007).

Sarà applicata con efficacia una strategia di assegnazione degli ordini che preveda una ripartizione corretta degli ordini aggregati.

11. Servizi di investimento prestati dalla banca alla propria clientela

Collocamento (o distribuzione) di prodotti finanziari – il servizio (l'attività) di investimento in parola, ha ad oggetto prodotti finanziari e/o prodotti finanziari assicurativi emessi dalla Banca e/o da emittenti terzi:

- obbligazioni Banca Popolare di Puglia e Basilicata,
- azioni Banca Popolare di Puglia e Basilicata;
- titoli di stato italiani;
- obbligazioni governative, sovranazionali o corporate emesse da terzi;
- azioni emesse da terzi;
- quote di organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.);
- prodotti finanziari assicurativi emessi da imprese di assicurazione.

Il servizio d'investimento (attività) di collocamento (distribuzione) non rientra nell'ambito di applicazione della normativa in materia di esecuzione e trasmissione degli ordini. La Banca, tuttavia, si impegna comunque, nell'erogare tali servizi, al rigoroso rispetto dei principi generali di correttezza, equità e professionalità nei confronti della cliente sanciti dalla disciplina MiFID.

12. Strategia di esecuzione degli ordini

a) Pronti contro termine non negoziati su mercati regolamentati

La sede di esecuzione degli ordini è la Banca che, nel caso specifico, espleta un'attività di internalizzazione non sistematica. Gli ordini riferiti ad operazioni pronti contro termine non negoziati sui mercati regolamentati sono eseguiti in contropartita diretta con il cliente (negoiazione conto proprio), in quanto:

- non esistono mercati regolamentati per la clientela al dettaglio, ma solo un unico mercato all'ingrosso;
- tali operazioni presentano un apprezzabile grado di personalizzazione in termini di scadenze e altre scelte dal cliente, che non troverebbero rispondenza diretta con le offerte disponibili sul mercato.

La determinazione del prezzo "a termine", avviene sulla base di un tasso d'interesse proposto dalla Banca ed accettato dall'investitore.

Il tasso di cui sopra è proposto dalla Banca, considerando l'andamento dei tassi di interesse nei principali mercati monetari su scadenze analoghe a quelle dell'ordine da eseguire.

b) Titoli a breve termine del Debito Pubblico Italiano offerti in Asta (Bot)

La Banca agisce in conto proprio, raccogliendo le richieste di prenotazione effettuate dalla clientela.

c) Operazioni fuori mercato su particolari tipologie di strumenti finanziari

Le operazioni fuori mercato potranno essere eseguite in contropartita diretta dalla Banca in via residuale. Il Cliente potrà dare il suo preventivo consenso in via generale al momento dell'accettazione del documento (nel contratto relativo alla prestazione del servizio di investimento relativo), a che la Banca, direttamente o indirettamente, possa eseguire gli ordini fuori da un MR o da un MTF; tale consenso potrà essere dato anche in occasione della singola operazione.

Il Cliente potrà inoltre impartire istruzioni specifiche su tale tipologia di operazioni.

L'eventuale operatività in conto proprio della Banca non è svolta in modo sistematico.

- Le operazioni concluse direttamente dalla Banca con la proprietà in qualità di sede di esecuzione, al di fuori di MR e MTF, anche per il tramite di altri intermediari, saranno limitate dalla Banca ai soli titoli scarsamente liquidi o comunque in casi particolari (ovvero titoli non scambiati sulle sedi di esecuzione selezionate dall'"intermediario di riferimento" adottato dalla Banca e/o titoli trattati solo OTC da

market makers sul circuito Bloomberg, spezzature di titoli di stato e comunque per i titoli che non presentano sedi di esecuzione significative, etc.), al fine di permettere comunque al Cliente l'esecuzione dell'ordine, nel suo miglior interesse. a fronte del suo ordine, la Banca perfeziona un approvvigionamento/vendita con una controparte istituzionale speculare all'operazione da concludere e il prezzo finito applicatogli viene determinato maggiorando/decurtando di uno *spread* massimo dello 0,5% le proposte di prezzo in acquisto (*bid*)/vendita (*ask*) pubblicate da controparti istituzionali (market maker/dealer) su circuiti quali *Bloomberg* o *Reuters* o, in assenza di tali proposte di prezzo, maggiorando/decurtando di uno *spread* massimo dello 0,5% il fair value dell'obbligazione determinato mediante l'utilizzo di un modello interno di valutazione di tipo **discount rate approach**.

In relazione a specifici strumenti finanziari non liquidi e non scambiati su MR o MTF, per i quali non esiste alcuna sede di esecuzione anche meramente occasionale, la Banca può eseguire l'ordine in conto terzi mediante abbinamento con ordini di altri clienti, come meglio specificato nel paragrafo "Aggregazione e assegnazione degli ordini".

Si tratta di operatività occasionali per le quali la Banca agisce nell'ambito del servizio di esecuzione di ordini e non in contropartita diretta. In tali ipotesi, meramente residuali, non essendo possibile identificare una sede di esecuzione, in deroga ai criteri generali di cui alla presente procedura, la Banca informerà il cliente della circostanza che, per dare corso all'ordine, lo stesso sia concluso con altro cliente della Banca nell'ambito del servizio di esecuzione di ordini, stabilendo modalità e condizioni – ivi compreso un limite di prezzo - che, ove espressamente accettate in via preventiva per iscritto e per singolo ordine, e fermo il consenso preliminare del cliente all'esecuzione degli ordini al di fuori di un MR o MTF da manifestarsi nei modi e nei tempi di cui al presente documento, consentiranno l'esecuzione dello stesso.

13. Negoziazione conto proprio

a) Sistema di pricing per le obbligazioni emesse dalla Banca

La Banca si assume l'onere di negoziare le obbligazioni di propria emissione per conto proprio (in modalità non sistematica), nel rispetto dei principi della best execution, ai sensi della Direttiva 2004/39/CE (Mifid) e in base a quanto previsto nella presente strategia di esecuzione degli ordini.

La Banca si impegna a riacquistare i titoli, assicurando così un mercato secondario; le valute applicate a tali negoziazioni sono in linea con le prassi di mercato (2 giorni lavorativi massimi, fatto comunque salvo quanto diversamente concordato tra la Banca e il Cliente, a sua richiesta). L'unica fonte di liquidità delle obbligazioni di propria emissione è costituita, pertanto, dalla Banca stessa e la negoziazione avviene applicando i prezzi di acquisto e di vendita calcolati internamente con frequenza giornaliera.

Nella determinazione del prezzo (di emissione e riacquisto) degli strumenti finanziari, come di seguito rappresentato, la Banca tiene conto:

- della curva dei tassi adottata per l'attualizzazione dei flussi di cassa generati dallo strumento finanziario; (la curva di riferimento è la Curva Rend Bval, Eur Europa Finanziari BB BS391 rilevabile sul circuito Bloomberg);
- dell'eventuale spread creditizio applicato sulla curva, che riflette la rischiosità dell'emittente e le prevalenti condizioni di mercato per la provvista;
- del valore della componente obbligazionaria e della eventuale componente derivativa presente nello strumento;
- delle variabili componenti il mark up, che viene predeterminato nel limite massimo.

La determinazione del prezzo di riacquisto/vendita dal/al cliente dell'obbligazione emessa dalla Banca ha luogo mediante l'utilizzo di un modello interno di valutazione che, quotidianamente determina il fair value dello strumento finanziario mediante il discount rate approach, metodologia che prevede che i flussi di cassa dell'obbligazione vengano scontati in base ad una struttura a termine dei tassi di interesse risk free maggiorati di un credit spread coerente con quello applicato dalla Banca in occasione dei più recenticollocamenti di proprie obbligazioni sul mercato primario.

Il prezzo finito di vendita al cliente è pari al fair value dell'obbligazione determinato con il discount rate approach.

Il prezzo finito di riacquisto dal cliente viene determinato decurtando di uno spread non superiore all'1% il fair value dell'obbligazione determinato con il discount rate approach.

Per tali strumenti finanziari la Banca assume il ruolo di Liquidity Provider. Si tratta, quindi, di principi e regole correttamente utilizzati per il calcolo del Fair Value di un investimento finanziario che, a fronte di un pagamento iniziale, garantisce un rendimento sotto forma di uno o più flussi rappresentativi di capitale ed interessi (componente obbligazionaria).

Mark-up massimo applicabile

La Banca applica uno spread massimo rispetto al fair value determinato come sopra pari a 100 b.p.

Le variabili considerate nella determinazione del mark up sono:

- tipologia del prodotto;
- vita residua:

inferiore a 12 mesi	0,30%;
da 2 a 5 anni	0,60%;
oltre i 5 anni	1,00%.

- contesto dei mercati finanziari (secondo criteri predeterminati, come di seguito descritti).

Al fine di servire al meglio gli interessi del cliente, la Banca effettua una "stabilizzazione" dei prezzi durante la fase di collocamento e nel periodo immediatamente successivo al collocamento stesso: eventuali negoziazioni di proprie obbligazioni nel periodo di collocamento (come individuato nel prospetto informativo degli strumenti finanziari alla voce "Periodo di Offerta") e nel mese successivo alla chiusura dello stesso, saranno effettuate allo stesso prezzo del collocamento (come indicato nel prospetto informativo degli strumenti finanziari alla voce "Prezzo di Emissione").

Parametri richiesti e relative fonti

Per i titoli strutturati sarà utilizzato lo stesso elemento di base al quale verrà aggiunta la strutturazione determinata ai prezzi di mercato, secondo la metodologia e le formule indicate di volta in volta nel Prospetto Informativo.

Sarà possibile, per ragioni commerciali (nuova raccolta, concorrenza, ...) aggiungere uno spread positivo o negativo (cosiddetto "**spread commerciale**" perché utilizzato, senza modifiche, anche per il calcolo del prezzo di riacquisto delle obbligazioni) determinato all'interno di un range prestabilito (- 1%; +1%).

Regole generali di pricing sul mercato secondario

I prezzi di riacquisto saranno determinati applicando gli stessi parametri e utilizzando le stesse fonti informative usate in sede di collocamento, assicurando l'allineamento delle metodologie di pricing per tutta la vita dello strumento, coerentemente con le indicazioni Consob (MIFID – Regolamenti Attuativi Consob – misure 3° livello) in tema di omogeneità tra le regole di pricing adottate per il collocamento sul mercato primario e quelle applicate nella fase di riacquisto sul mercato secondario.

Il prezzo sarà dunque determinato utilizzando lo spread al momento del riacquisto (BB) più l'eventuale "spread commerciale" fissato all'emissione in aggiunta alla curva swap per emissioni a tasso fisso.

b) Negoziazione conto proprio di azioni emesse dalla Banca

La sede di esecuzione degli ordini è la Banca.

La Banca tratta l'attività di acquisto e vendita delle proprie Azioni nell'ambito dei "servizi e delle attività di investimento".

In particolare, in relazione a tale attività, la Banca presta:

- il servizio di negoziazione in conto proprio ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. a) del D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("TUF");
- il connesso servizio di esecuzione degli ordini di cui all'art. 1, comma 5, lett. b) del TUF;
- i servizi di consulenza in materia di investimenti, ai sensi dell'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF

Nello svolgimento delle menzionate attività, la Banca osserva, dunque, le norme di comportamento dettate dagli artt. 21 e 23 del TUF e dalle relative disposizioni di attuazione, di cui alla Delibera Consob 30 ottobre 2007 n. 16190 ("Regolamento Intermediari")

Nel rispetto delle previsioni recate dalla Comunicazione Consob n. 9019104 del 2 marzo 2009 "Il dovere dell'intermediario di comportarsi con correttezza e trasparenza in sede di distribuzione di prodotti finanziari illiquidi", la Banca garantisce la trasparenza e la correttezza delle modalità di determinazione del prezzo di esecuzione degli ordini di vendita (c.d. "Prezzo di Esecuzione")

Il prezzo unitario mensile di esecuzione di ordini sia di acquisto sia di vendita delle azioni emesse dalla Banca è pari al prezzo unitario di emissione delle Azioni. Ai sensi dell'art. 6 dello Statuto sociale, il prezzo unitario di emissione delle Azioni viene fissato annualmente dall'Assemblea dei soci, su proposta del Consiglio di Amministrazione, tenuto conto delle riserve patrimoniali risultanti dal bilancio che concorrono alla formazione dell'importo che deve essere versato in aggiunta al valore nominale.

ACQUISTO DI AZIONI DA PARTE DELLA BANCA

Gli ordini di vendita di Azioni da parte della clientela possono essere trasmessi attraverso i canali che prevedono un contatto diretto con la clientela (sportello e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede). Non è consentita l'operatività mediante canale telematico.

Gli ordini di vendita vengono accettati dalla Banca in tutti i giorni lavorativi, per tali intendendo i giorni in cui le dipendenze della Banca rimangono aperte al pubblico ("Giorno Lavorativo"), ad eccezione:

- dell'ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese, data in cui avviene l'esecuzione degli ordini medesimi ("Data di Esecuzione");
- del periodo intercorrente tra il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione che precede l'Assemblea annuale dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio e la data di svolgimento della suddetta Assemblea (c.d. *blocking period*).

Nel premettere che la Banca non assume alcun impegno a riacquistare le Azioni, di seguito sono descritte le modalità operative di gestione degli ordini di vendita ricevuti.

L'ammontare complessivo di intervento della Banca, in contropartita degli ordini di vendita conferiti dalla clientela in ciascuna Data di Esecuzione, rappresenta il **Limite di Capienza** come di seguito determinato:

Limite di Capienza = (Ordini Acquisto + Acquisti Autorizzati + Eccedenza Data di Esecuzione Precedente – Azioni Liquidate)

Dove:

per **Ordini Acquisto** si intendono gli ordini di acquisto conferiti dalla clientela nel medesimo periodo di riferimento;

per **Acquisti Autorizzati** si intende l'ammontare massimo di Azioni di cui la Banca d'Italia abbia autorizzato l'acquisto da parte della Banca a valere sul "Fondo Acquisto Azioni Proprie", ai sensi e per gli effetti del Capo IV, Sez. 2, del Regolamento delegato (UE) n. 241/2014;

per **Eccedenza Data di Esecuzione Precedente** si intende l'eventuale eccedenza non utilizzata della quota di intervento della Banca riferita alla Data di Esecuzione Precedente;

per **Azioni liquidate** si intendono le azioni acquistate o rimborsate nel mese di riferimento dalla Banca per le ipotesi di liquidazione o rimborso della quota del socio previste dallo Statuto, dalla legge in esecuzione di provvedimenti giudiziari ovvero da conclusione di procedure transattive attivate dalla Banca a seguito di reclami e/o contenziosi legali nei limiti previsti dalla Policy aziendale in tema di gestione dei reclami e delle lamentele della clientela.

In ciascuna Data di Esecuzione la Banca interviene nel limite di un dodicesimo del Limite di Capienza, tempo per tempo, determinato.

Gli Acquisti Autorizzati sono computabili nel Limite di Capienza solo nel caso di disponibilità del "Fondo Acquisto Azioni Proprie".

Il quantitativo massimo di Azioni di cui può essere richiesta la vendita - da parte del singolo cliente - per ciascuna Data di Esecuzione è pari a n. 200 unità.

Ogni ordine di vendita delle Azioni ricevuto è valido per le tre Date di Esecuzione successive al relativo conferimento. Decorso tale termine gli ordini non eseguiti decadono, così anche la parte non eseguita di ordini eseguiti parzialmente. Tali ordini, non eseguiti o eseguiti parzialmente, saranno riproposti dalla Banca solo su richiesta esplicita del cliente.

Compatibilmente con il Limite di Capienza, la Banca esegue in ogni Data di Esecuzione gli ordini di vendita ricevuti utilizzando un criterio di priorità cronologica, avuto riguardo a: data, orario e minuto di conferimento dell'ordine. In caso di ordini con pari priorità cronologica, che non sia possibile eseguire integralmente, trova applicazione un criterio di riparto proporzionale. In presenza di ordini non eseguiti nel mese precedente questi hanno priorità rispetto agli ordini inseriti nel mese in corso.

Il regolamento delle operazioni è effettuato il secondo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione.

VENDITA DI AZIONI DA PARTE DELLA BANCA

Gli ordini di acquisto di Azioni da parte della clientela possono essere trasmessi attraverso i canali che prevedono un contatto diretto con la clientela (sportello e consulenti finanziari abilitati all'offerta fuori sede). Non è consentita l'operatività mediante il canale telematico.

Gli ordini di acquisto sono accettati dalla Banca in tutti i giorni lavorativi, per tali intendendo i giorni in cui le dipendenze della Banca rimangono aperte al pubblico ("**Giorno Lavorativo**"), ad eccezione:

- dell'ultimo Giorno Lavorativo di ciascun mese, data in cui avviene l'esecuzione degli ordini medesimi da parte della Banca ("**Data di Esecuzione**");
- del periodo intercorrente tra il primo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione che precede l'Assemblea annuale dei Soci convocata per l'approvazione del bilancio di esercizio e la data di svolgimento della suddetta Assemblea (c.d. "*blocking period*").

In prossimità della data di pagamento del dividendo e di eventuali operazioni straordinarie, la raccolta degli ordini può essere sospesa con apposita delibera dell'Amministratore Delegato della Banca.

La Banca, in caso di vendita delle Azioni da parte della clientela, presta in abbinamento sistematico ai servizi esecutivi, la consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, comma 5, lett. f) del TUF.

Non è prevista alcuna forma di incentivo alla Rete in relazione all'attività di vendita delle Azioni.

Il modello operativo della Banca prevede l'applicazione della valutazione di adeguatezza, con efficacia bloccante, sia in caso di raccomandazioni proposte dalla Banca sia in caso di esecuzione di operazioni di investimento richieste dal cliente. I controlli di adeguatezza sono eseguiti a livello di portafoglio.

La Banca procede all'esecuzione dell'ordine solo a seguito di esito positivo della valutazione di adeguatezza.

Per i portafogli che superano il controvalore di Euro 30.000, l'ordine viene eseguito solo qualora sia stato verificato anche il rispetto del limite di concentrazione massimo alla detenzione di strumenti finanziari (azioni e obbligazioni) emessi dalla Banca, pari al 45%.

In caso di esito positivo dei suddetti controlli, l'esecuzione degli ordini ricevuti ha luogo alla prima Data di Esecuzione successiva al conferimento dell'ordine.

Il regolamento delle operazioni eseguite è effettuato il secondo Giorno Lavorativo successivo alla Data di Esecuzione.

In ciascuna Data di Esecuzione la Banca esegue gli ordini ricevuti nel limite quantitativo dato dalla somma degli ordini di vendita conferiti dalla clientela nel medesimo periodo di riferimento e delle Azioni, comunque disponibili, nel proprio portafoglio alla Data di Esecuzione.

Si applica un criterio di priorità cronologica avuto riguardo a data, orario e minuto di conferimento dell'ordine.

In caso di ordini con pari priorità cronologica, che non sia possibile eseguire integralmente, trova applicazione un criterio di riparto proporzionale.

In ogni Data di Esecuzione gli ordini non eseguiti decadono, così anche la parte non eseguita di ordini parzialmente eseguiti.

14. STRATEGIA DI TRASMISSIONE DEGLI ORDINI

Per il servizio di ricezione e trasmissione di ordini di strumenti finanziari, la Banca ha selezionato quali intermediari negozianti Banca IMI S.p.A. e Banca Aletti SpA, ritenute idonee a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

Gli ordini riferiti alle seguenti categorie di strumenti finanziari:

- obbligazioni domestiche e estere,
- titoli azionari, quotati sui mercati domestici ed esteri

sono trasmessi dalla Banca alle varie sedi di esecuzione possibili (MR, MTF, IS, internalizzatori non sistematici, altri market maker o fornitori di liquidità) (ved. **Allegato 1**) tramite gli intermediari su citati.

Di seguito si specifica per ciascun intermediario la Strategia di esecuzione e trasmissione ordini adottata. Gli ordini, infatti, sono eseguiti dalla Banca avvalendosi di intermediari finanziari che hanno accesso ai mercati di trattazione degli strumenti finanziari interessati (servizio di ricezione e trasmissione degli ordini per conto della clientela) e dei quali ne ha condiviso la politica di esecuzione / trasmissione degli ordini adottata.

a) **Banca Imi SpA** esegue gli ordini applicando un modello di best execution dinamica gestita tramite la piattaforma elettronica Market Hub; gli ordini sono trasmessi ai mercati come di seguito riportato:

- titoli azionari, warrants, Etf (Exchange traded funds), Etf strutturati, Etc (Exchange traded commodities), quotati sulle sedi di esecuzione individuate dal mercato regolamentato **Mta** (Mercato Telematico Azionario) **Sedex** (Mercato telematico dei securitised derivatives) e **Etfplus**
- titoli azionari, Warrants, Covered Warrants ed ETF quotati su mercati regolamentati non italiani; i principali sono lo **Xetra**, l'**Euronext** Cash Amsterdam, l'**Euronext** Cash Bruxelles, l'**Euronext** Cash Parigi, il **Nyse**, il **Nasdaq** e l'**Amex** (l'elenco completo ed aggiornato delle sedi di esecuzione relative a strumenti azionari è consultabile sul sito internet www.bancaimi.com);
- titoli obbligazionari italiani ed esteri quotati sulle sedi di esecuzione individuate dai mercati regolamentati **Mot** (Mercato telematico delle obbligazioni) ed **Euromot**;
- titoli obbligazionari italiani ed esteri quotati sulle sedi di esecuzione individuate dai sistemi multilaterali di negoziazione (MTF) **Extamot** ed **Eurotlx**, **Hi-MTF**.

Gli aspetti qualificanti di tale scelta sono i seguenti:

- Banca IMI adotta una politica di esecuzione degli ordini basata su una gerarchia dei fattori di esecuzione condivisa e coincidente con quella scelta dalla Banca per la propria strategia di trasmissione degli ordini.
- Nella gerarchia dei fattori di esecuzione adottata da Banca Imi incide per il 95% il corrispettivo totale dell'operazione, per il 2,5% la probabilità di esecuzione e per il restante 2,5% la rapidità di esecuzione;
- Banca IMI è in grado di accedere direttamente o tramite altri intermediari negozianti di primario standing, ad una pluralità di sedi di esecuzione (nazionali ed estere) idonee a garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti, in relazione ai vari strumenti finanziari che sono oggetto dell'attività di negoziazione svolta per conto della Banca;
- Banca IMI è aderente diretto al sistema multilaterale di negoziazione denominato EuroTLX e su tale mercato ricopre anche il ruolo di Market Maker;

- Banca IMI è in grado di garantire alla clientela della Banca un'offerta continuativa delle migliori condizioni possibili, in quanto in grado di offrire i servizi di investimento in modo tempestivo ed efficace e contestualmente di garantire un *pricing* competitivo, in ragione delle dimensioni operative e della massa di operazioni trattate sulle diverse sedi di esecuzione.

La modalità di trasmissione degli ordini adottata dalla Banca esime la stessa dall'assumere il ruolo di raccogliitore attivo di ordini. In altri termini e come meglio in seguito la Banca si astiene nella trasmissione degli ordini dall'indicare la sede di esecuzione degli stessi, demandando tale scelta a Banca IMI, della quale ha condiviso la politica di esecuzione e trasmissione degli ordini su strumenti finanziari adottata.

Gli ordini trasmessi dalla Banca sono ricevuti dall'intermediario negoziatore Banca IMI ed inviati per la loro esecuzione, tramite una piattaforma applicativa denominata *MarketHUB*, presso mercati regolamentati o sistemi multilaterali di negoziazione (MTF).

Al riguardo, Banca IMI garantisce l'accesso in via diretta o tramite altri intermediari negoziatori ad un significativo numero di "**sedi di esecuzione**" (l'elenco completo delle sedi di esecuzione è consultabile sul sito internet www.bancaimi.com). Banca IMI attesta che tali sedi di esecuzione possono garantire su base continuativa e consistente il miglior risultato possibile per i propri clienti, in relazione alle diverse tipologie di strumenti finanziari oggetto dell'attività di negoziazione.

All'interno dell'elenco delle sedi esecuzione individuato, Banca IMI definisce:

- ❖ **mercati strategici**: sedi alle quali accede direttamente per l'esecuzione degli ordini della clientela e/o indirettamente tramite intermediari negoziatori, purché presentino un elevato volume negoziato di ordini trasmessi da Banca IMI;
- ❖ **mercato di riferimento**: identifica, in relazione a ciascuno degli strumenti finanziari potenzialmente trattabili dalla Banca, il mercato più significativo in termini di liquidità, indipendentemente dalla circostanza che lo stesso coincida o meno con un mercato strategico. Il mercato di riferimento per ciascuno degli strumenti finanziari trattati è aggiornato periodicamente e consultabile sul sito internet www.bancaimi.com.

Per i titoli obbligazionari negoziati solo su mercati domestici e per quelli negoziati sia su mercati domestici che esteri, il mercato di riferimento è sempre identificato tra una delle sedi di esecuzione italiane incluse nel documento, ritenute maggiormente significative in termini di volumi trattati.

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento coincide con un mercato strategico, la sede di esecuzione finale su cui inviare l'ordine è individuata dal negoziatore attraverso un modello dinamico che raffronta, in tempo reale, il mercato strategico coincidente con il mercato di riferimento con gli eventuali altri mercati strategici sui quali il titolo è comunque negoziato. Questa modalità di esecuzione degli ordini è convenzionalmente definita "Strategia di esecuzione".

Per gli strumenti finanziari per i quali il mercato di riferimento non coincide con un mercato strategico non si attiva l'algoritmo di cui sopra e l'ordine è indirizzato sul mercato di riferimento dello strumento oggetto di negoziazione. Questa modalità di esecuzione degli ordini è convenzionalmente definita "Strategia di trasmissione".

Per gli strumenti finanziari scambiati su una sola sede di esecuzione, ovvero per i quali al momento dell'ordine vi sia solo una sede che esprime un prezzo operativo, la negoziazione avverrà su tale sede di esecuzione. Qualora, infine, non sia possibile determinare alcuna sede di esecuzione, l'ordine del cliente è rifiutato. Nel caso si realizzino le condizioni per l'attivazione della "Strategia di esecuzione", il modello adottato da Banca IMI effettua una valutazione della qualità di esecuzione offerta da ciascuna potenziale sede alternativa. Tale valutazione si basa su un algoritmo che prevede l'aggregazione dei seguenti fattori di esecuzione:

- Corrispettivo totale (o Total consideration) – ponderazione 95%
- Probabilità di esecuzione – ponderazione 2,5%
- Rapidità di esecuzione – ponderazione 2,5%.

E' tuttavia fatta salva la possibilità per il cliente di fornire istruzioni specifiche, idonee a modificare la suddetta gerarchia predefinita di importanza dei fattori di esecuzione.

Individuata la sede di esecuzione, Banca IMI esegue gli ordini direttamente sui mercati ai quali ha accesso, ovvero indirettamente tramite un altro intermediario negoziatore.

Nella scelta degli intermediari negoziatori Banca IMI:

- seleziona i soggetti che possano garantire la migliore qualità di esecuzione;
- verifica la compatibilità della strategia di esecuzione degli ordini di tali soggetti con la propria;
- verifica periodicamente la qualità di esecuzione garantita da tali soggetti, individuando eventuali azioni correttive.

L'applicabilità del descritto modello è tuttavia influenzata da ulteriori elementi, che ne limitano l'estensione nel caso concreto. Tali fattori sono perlopiù connessi a vincoli di regolamento della Banca e/o alla natura dello strumento oggetto dell'ordine trasmesso. In particolare:

- nel caso di strumenti finanziari di tipo azionario, l'attivazione del meccanismo di confronto tra sedi di esecuzione è di fatto limitata alle sole sedi di esecuzione che hanno in comune il medesimo circuito di regolamento del mercato di riferimento per lo strumento;
- nel caso di strumenti finanziari di tipo obbligazionario negoziati solo sui mercati domestici o sui mercati domestici ed i mercati esteri, dalla circostanza che il modello di Best Execution dinamica considera esclusivamente i mercati domestici (**Mot, EuroMot, EuroTlx, Extramot, Hi-Mtf**).

Qualora non sia possibile attivare il descritto meccanismo di confronto dei mercati, l'ordine è inviato al mercato di riferimento dello strumento.

Nell'ambito della Strategia di trasmissione Banca IMI si avvale di altri intermediari negoziatori, inviando l'ordine del cliente con istruzione specifica di esecuzione sul mercato di riferimento dello strumento oggetto dell'operazione (se compreso nel set delle sedi di esecuzione previsto per la Banca).

La Banca può, in relazione a ciascun singolo ordine e in conformità alle indicazioni puntuali del proprio cliente, fornire le seguenti indicazioni:

- sede di esecuzione: l'indicazione determina l'esecuzione dell'ordine sulla sede richiesta;
- circuito di regolamento: l'indicazione determina l'esecuzione dell'ordine solo su una sede di esecuzione compatibile con il circuito di regolamento richiesto;
- fattore di Best Execution prioritario: l'indicazione determina l'assegnazione della massima priorità al fattore di esecuzione indicato richiesto dal cliente;
- fase di negoziazione (asta): l'indicazione determina la possibilità di negoziare uno strumento finanziario su una sede in fase d'asta, di regola esclusa dal modello di Best Execution che mette a confronto i mercati in fase di negoziazione continua.

Le sedi di esecuzione prese in considerazione dal modello sono, in questi casi, solo quelle compatibili con l'istruzione ricevuta.

Altresì, in tali fattispecie, Banca IMI ottempera agli obblighi di *Best Execution* limitatamente a quanto non specificato dalla Banca, attenendosi per il resto alle indicazioni ricevute sebbene ciò possa pregiudicare, limitatamente agli elementi oggetto di tali istruzioni, la possibilità da parte di Banca IMI di conformarsi alle misure previste nella propria Strategia di trasmissione ed esecuzione degli ordini.

Il modello adottato da Banca IMI è influenzato da fattori correlati alla tipologia di ordini impartiti, che possono implicare una gestione differenziata rispetto alla esecuzione ordinaria oppure una diversa priorità dei fattori di *Best Execution*, ovvero correlati alle condizioni presenti sulle sedi di esecuzione individuate.

In particolare, il processo di *Best Execution* prevede modalità specifiche di gestione in relazione alle seguenti categorie e/o tipologie di ordini:

- ✓ ordini curando e ordini cumulativi: si tratta di ordini per i quali il cliente richiede una gestione attiva e manuale da parte dell'operatore, che devono essere sempre corredati da istruzione specifica sulla sede di esecuzione;
- ✓ stop order: si tratta di ordini la cui esecuzione è condizionata dal raggiungimento di determinati livelli di prezzo e che sono inviati sul mercato di riferimento.

Altresì, il processo di *Best Execution* prevede una modifica dell'ordinamento gerarchico dei fattori di esecuzione in presenza di ordini con particolari parametri di prezzo e di quantità.

In particolare:

- ordini al meglio: ordini eseguiti per l'intero quantitativo presente sul book di negoziazione (a qualsiasi prezzo) e per i quali è prevista la prioritizzazione del fattore "Probabilità di esecuzione";
- ordini tutto o niente: ordini eseguiti per l'intero quantitativo indicato ovvero cancellati automaticamente e per i quali è prevista la prioritizzazione del fattore "Probabilità di esecuzione".

Con riferimento alle condizioni particolari di mercato, il processo prevede specifiche modalità di indirizzamento nei casi di impossibilità temporanea di esecuzione degli ordini (ad esempio, per la chiusura delle sedi di esecuzione o perché la fase di negoziazione non ammette immissione di proposte, per il singolo strumento, il segmento di appartenenza o l'intero mercato). In tali casi, se è già stata selezionata la sede di esecuzione, l'ordine è trasmesso su tale sede non appena disponibile; ove manchino le condizioni per individuare la sede di esecuzione, l'ordine rimane in sospeso e il sistema di gestione degli ordini provvede all'inoltro automatico dello stesso all'apertura della prima sede disponibile.

In caso di ordini di clienti con limite di prezzo, di dimensione inferiore ai limiti specificati dalla normativa e in relazione ad azioni ammesse alla negoziazione in un mercato regolamentato, che non siano eseguiti immediatamente alle condizioni prevalenti del mercato, Banca IMI adotta tutte le misure volte a facilitare l'esecuzione più rapida possibile di tali ordini pubblicandoli immediatamente in un modo facilmente accessibile agli altri partecipanti al mercato.

b) **Banca Aletti SpA:** la scelta della sede di esecuzione sulla quale indirizzare l'ordine viene effettuata dinamicamente ("Best Execution Dinamica") in modo da garantire la migliore esecuzione dell'ordine per il cliente. Tale scelta avviene mediante un sistema di Smart Order Routing, in grado di garantire l'applicazione dinamica delle logiche di Best Execution nell'esecuzione degli ordini dei clienti, coerentemente con quanto definito da questa Policy.

Gli ordini sono trasmessi ai mercati come di seguito riportato:

- agli ordini su strumenti obbligazionari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani, Hi-mtf, EuroTLX ed ExtraMOT, ai quali Banca Aletti è aderente diretto (con esclusione degli ordini provenienti dalle Gestioni Patrimoniali Mobiliari) secondo il modello di Smart Order Routing (SOR) descritto nei paragrafi successivi;
- titoli azionari, warrants, Etf (Exchange traded funds), Etf strutturati, Etc (Exchange traded commodities), quotati sulle sedi di esecuzione individuate dal mercato regolamentato **Mta** (Mercato Telematico Azionario) **Sedex** (Mercato telematico dei securitised derivatives) e **Etfplus**.

Per gli strumenti ammessi alla negoziazione sui mercati italiani, la gerarchia dei fattori di Best Execution definita da Banca Aletti è la seguente:

Tipologia di Strumenti	Clienti al dettaglio	Clienti professionali	Controparti qualificate
Azioni ammesse alla negoziazione in Mercati Regolamentati: - Italiani	1. Total Consideration 2. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 3. Altri fattori.	1. Total Consideration 2. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 3. Altri fattori.	1. Total Consideration 2. Rapidità e probabilità di esecuzione e regolamento 3. Altri fattori.

Tra gli "altri fattori" sono ricomprese variabili quali natura dell'ordine e qualsiasi altra caratteristica che di volta in volta si ritenga rilevante per l'esecuzione dell'ordine alle migliori condizioni.

Istruzioni impartite dal cliente:

Le logiche di indirizzamento tengono conto di eventuali istruzioni specifiche indicate dal cliente.

In particolare:

- istruzione specifica sulla sede di esecuzione: qualora l'ordine presenti indicazione della sede di esecuzione, lo *Smart Order Routing* provvede all'inoltro sul mercato specificato, senza l'applicazione delle logiche di selezione dinamica.
- istruzioni sulle modalità di esecuzione: il modello gestisce ordini caratterizzati da istruzioni di prezzo o tempo. In particolare, in funzione della tipologia di istruzione di prezzo fornita, il modello ricorre ad un differente processo di selezione della sede di Best Execution, dando priorità al Corrispettivo Totale per gli ordini con limite di prezzo e alla Probabilità di Esecuzione per gli ordini "al meglio".

Istruzioni sulle modalità di esecuzione differenti dalle sopraccitate devono essere accompagnate dall'indicazione della sede di esecuzione da parte del cliente (istruzione specifica).

Mercato di riferimento e Gerarchia statica

Il modello prevede l'utilizzo di una "Gerarchia statica" tra i mercati alternativi qualora le condizioni di negoziazione presenti non consentano una scelta di tipo dinamico. Gli ordini per i quali non sia possibile selezionare in modo univoco una sede di Best Execution ricorrendo al modello di selezione dinamica descritto nel seguito, sono inoltrati sul mercato prioritario in ordine gerarchico (cd "Mercato di riferimento"). Tale mercato è identificato, per ciascuno strumento finanziario, come la sede di esecuzione più significativa in termini di liquidità.

Si vedano i paragrafi successivi per una descrizione delle casistiche in cui sono utilizzate logiche statiche di indirizzamento basate su tale gerarchia.

Modello di Best Execution Dinamica

Il modello di Best Execution dinamica, applicato agli ordini su strumenti obbligazionari ammessi alla negoziazione su mercati regolamentati italiani, Hi-mtf, EuroTLX ed ExtraMOT, si basa su un algoritmo di valutazione che consente di effettuare un confronto tra le sedi di esecuzione sulla base dei fattori specificati in precedenza. In particolare, il modello si compone di tre step logici successivi:

a) **Identificazione delle sedi di esecuzione alternative:** l'identificazione delle sedi alternative avviene sulla base dell'effettiva disponibilità di quotazione per lo strumento e della fase di negoziazione alla ricezione dell'ordine. Esclusivamente i mercati in fase di negoziazione continua sono infatti soggetti al processo di "Valutazione dinamica". È inoltre configurato un parametro di quantità eseguibile minima; tale impostazione consente di far fronte alla necessità di tener conto della Probabilità di Esecuzione offerta da ciascun mercato, in linea con quanto previsto dalla presente policy.

Esclusivamente i mercati in grado di soddisfare tale condizione sono ammessi al successivo confronto dinamico.

b) **Valutazione dinamica:** la fase di valutazione dinamica consente di confrontare la qualità di esecuzione offerta, alla ricezione dell'ordine, da ciascuna sede alternativa. In particolare la selezione tiene conto di due fattori fondamentali:

- corrispettivo totale (Total Consideration), comprensivo del prezzo e dei costi associati all'esecuzione. Il fattore è calcolato come prezzo netto, ovvero si basa sulle seguenti componenti:
 - Prezzo medio ponderato disponibile;
 - Commissioni unitarie corrisposte al negoziatore per i servizi di negoziazione.
- probabilità di esecuzione, ovvero la probabilità che un mercato consenta l'esecuzione dell'intero ammontare ordinato, oppure massimizzi la quantità eseguita.

L'importanza dei suddetti fattori varia in relazione alla tipologia di istruzione di prezzo associata all'ordine dal cliente.

In particolare si prevede la seguente distinzione:

- Ordini con limite di prezzo (Price Limit): la selezione della sede di Best Execution si basa sul calcolo del prezzo medio ponderato più vantaggioso per il cliente inclusivo delle commissioni di negoziazione corrisposte all'intermediario (Corrispettivo Totale). Solo in caso di parità di condizioni sui mercati alternativi, il modello seleziona quello in grado di massimizzare la quantità eseguibile (Probabilità di esecuzione).
- Ordini "al meglio" (Any Price): la selezione della sede di Best Execution si basa sulla massimizzazione della quantità eseguibile (Probabilità di esecuzione). In caso di pari condizioni sui mercati alternativi, il modello procede nella selezione sulla base del miglior prezzo netto (prezzo medio ponderato e commissioni di negoziazione).

Qualora non sia possibile identificare la miglior sede sulla base delle regole descritte, il modello prevede l'inoltro dell'ordine sul mercato di riferimento (utilizzo della Gerarchia statica).

Si riporta uno schema rappresentativo del funzionamento del modello di Best Execution dinamica.

c) **Gestione dell'ordine:** il modello prevede la gestione continua dell'ordine inoltrato a mercato secondo logiche di Best Execution, fino alla sua esecuzione.

In particolare si distinguono le seguenti casistiche:

- qualora emergano, per lo strumento oggetto dell'ordine, condizioni di negoziazione migliorative su un altro mercato, il modello prevede l'inoltro di tutti gli ordini non ancora eseguiti sul migliore mercato alternativo identificato;
- in caso di rifiuto dell'ordine da parte del mercato selezionato, il modello applica nuovamente le logiche dinamiche di selezione ai mercati rimanenti, escludendo tale mercato dall'insieme di sedi alternative.

Condizioni particolari di mercato

Come definito in precedenza, esclusivamente i mercati in fase di negoziazione continua sono soggetti al processo di "Valutazione dinamica".

Nel caso in cui esistano solo mercati in fase d'asta, l'ordine è inoltrato al "Mercato di riferimento" fino a quando almeno un mercato entri in negoziazione continua.

Nel caso in cui non vi sia informativa dai mercati, o lo Smart Order Routing non sia disponibile, il modello prevede l'inoltro degli ordini al "Mercato di riferimento".

15. Ricezione/trasmmissione ordini canale internet banking

a) **ricezione e trasmissione di ordini a valere sui seguenti segmenti di mercato: Mot, Euromot, Extramot, Eurotlx Hi-Mtf, Xetra, Euronext, Nyse, Nasdaq, Amex**

Gli ordini impartiti mediante canale *internet banking* riferiti a titoli obbligazionari ed azionari italiani ed esteri quotati sui suddetti mercati regolamentati sono eseguiti dalla Banca avvalendosi di un intermediario finanziario, che ha accesso diretto ai predetti mercati di trattazione degli strumenti finanziari interessati (servizio di ricezione e trasmissione degli ordini per conto della clientela).

Per il servizio di ricezione e trasmissione di ordini a valere sulle predette categorie di strumenti finanziari la Banca ha selezionato quale intermediario negoziatore Banca IMI SpA. e Banca Aletti SpA, ritenute idonee a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

La Banca valuta le predette sedi di esecuzione individuate dai suddetti mercati regolamentati caratterizzate da livelli di liquidità ed efficienza idonei a garantire la *best execution* per il cliente.

b) ricezione e trasmissione ordini a valere sui seguenti segmenti di mercato: Mta, Sedex, Etfplus

Gli ordini impartiti mediante canale *internet banking* riferiti a titoli obbligazionari ed azionari italiani ed esteri quotati sui suddetti mercati regolamentati sono eseguiti dalla Banca avvalendosi di un intermediario finanziario, che ha accesso diretto ai predetti mercati di trattazione degli strumenti finanziari interessati (servizio di ricezione e trasmissione degli ordini per conto della clientela).

Per il servizio di ricezione e trasmissione di ordini a valere sulle predette categorie di strumenti finanziari la Banca ha selezionato quale intermediario negoziatore Banca Aletti SpA e Banca IMI SpA., ritenute idonee a garantire il raggiungimento del miglior risultato possibile per il cliente.

La Banca valuta le predette sedi di esecuzione individuate dai suddetti mercati regolamentati caratterizzate da livelli di liquidità ed efficienza idonei a garantire la *best execution* per il cliente.

16. Gestioni portafogli

Per l'esecuzione degli ordini relativi al Servizio di gestione portafogli e connessi alle decisioni assunte dal gestore di negoziare strumenti finanziari per conto dei Clienti, la Banca si avvale:

- degli intermediari selezionati nell'ambito del servizio di ricezione e trasmissione degli ordini;
- di All Funds Bank per gli ordini aventi ad oggetto OICR.

SCHEMA DI RIEPILOGO DEGLI INTERMEDIARI DI RIFERIMENTO: BANCA IMI S.p.a e BANCA ALETTI S.p.a.

TIPO DI STRUMENTO FINANZIARIO	MERCATO DI RIFERIMENTO
Strumenti finanziari obbligazionari	L'intermediario di riferimento in base alla propria strategia di esecuzione e di trasmissione degli ordini sceglie la migliore sede di esecuzione tra quelle riportate nell'Allegato 1 della presente policy (Best Execution Dinamica). Tali ordini sono contraddistinti dalla sigla BST (Best Execution)
Altri strumenti finanziari (Azioni, ETF, ETC, ETN, Covered Warrant, Certificates, Obbligazioni Convertibili, ecc.) negoziati su Borsa Italiana	Mercati/Comparti di Borsa Italiana ricompresi nell'Allegato 1 della presente policy
Altri strumenti finanziari (Azioni, ETF, ETC, ETN, Covered Warrant, Certificates, Obbligazioni Convertibili, ecc.) negoziati su Borse estere	Mercati esteri ricompresi nell'Allegato 1 della presente policy. Si tratta de mercati di prima quotazione dello strumento, ritenuti, come precisato, in grado di garantire il miglior risultato possibile su base duratura, secondo i parametri e l'ordine degli stessi di cui al presente documento
ETF, ETC, ETN negoziati anche su Borsa Italiana	Borsa Italiana. Nel caso di negoziazione su Borsa Italiana anche a fronte di altro mercato di prima quotazione estero, gli eventuali scostamenti di prezzo sarebbero sistematicamente compensati dai maggiori costi in termini di commissioni e di regolamento. Pertanto, sotto il profilo del corrispettivo totale, si ritiene che la soluzione adottata consenta di rispettare la Best Execution su base duratura
Vendita azioni estere precedentemente acquistate su Borsa Italiana, nel caso di strumenti scambiati anche almeno su un altro mercato regolamentato estero	Borsa Italiana. Nel caso di negoziazione su Borsa Italiana anche a fronte di altro mercato di prima quotazione estero, gli eventuali scostamenti di prezzo sarebbero sistematicamente compensati dai maggiori costi in termini di commissioni e di regolamento. Pertanto, sotto il profilo del corrispettivo totale, si ritiene che la soluzione adottata consenta di rispettare la Best Execution su base duratura

Si precisa che, ove l'accesso alle Sedi di Esecuzione individuate non sia possibile a causa di anomalie o malfunzionamento della piattaforma di negoziazione, gli ordini della clientela saranno trasmessi indifferentemente da un intermediario all'altro.

Allegato 1

SEDI DI ESECUZIONE Fixed Income	COUNTRY CODE	CIRCUITO DI REGOLAMENTO	TIPOLOGIA DI SEDE DI ESECUZIONE	MERCATI STRATEGICI	MODALITA' DI ACCESSO
Mercato Telematico Obbligazioni e Titoli di Stato (MOT)	ITA	I.C.B.P.I.	Mercato Regolamentato	Si	Accesso diretto
ExtraMOT	ITA	I.C.B.P.I.	MTF	Si	Accesso diretto
EuroTLX	ITA	I.C.B.P.I.	MTF	Si	Accesso diretto
Hi-MTF	ITA	I.C.B.P.I.	MTF	Si	Accesso diretto

SEDI DI ESECUZIONE Equity	COUNTRY CODE	CIRCUITO DI REGOLAMENTO	TIPOLOGIA DI SEDE DI ESECUZIONE	MERCATI STRATEGICI	MODALITA' DI ACCESSO
Xetra	DEU	I.C.B.P.I.	Mercato Regolamentato	-	Accesso indiretto
Euronext Cash Amsterdam	NLD	I.C.B.P.I.	Mercato Regolamentato	-	Accesso diretto
Euronext Cash Bruxelles	BEL	I.C.B.P.I.	Mercato Regolamentato	-	Accesso indiretto
Euronext Cash Parigi	FRA	I.C.B.P.I.	Mercato Regolamentato	-	Accesso indiretto
American Stock Exchange	USA	I.C.B.P.I.	Mercato extra UE	-	Accesso indiretto
New York Stock Exchange	USA	I.C.B.P.I.	Mercato extra UE	-	Accesso indiretto
National Association of Securities Dealers Automated Quotation (NASDAQ)	USA	I.C.B.P.I.	Mercato extra UE	Si	Accesso indiretto

In presenza di istruzioni specifiche da parte del cliente relative a Sedi di Esecuzione non contemplate precedentemente, la Banca, nell'esecuzione dell'ordine e nel rispetto delle disposizioni ricevute, fa prevalere la volontà del cliente rispetto a quanto previsto nella propria Strategia di Trasmissione/Esecuzione degli ordini, inoltrando gli stessi sulle Sedi di seguito riportate:

London Stock Exchange	GBR
Mercado Continuo Espanol SIBE	EPS
Euronext Cash Lisbona	PRT
Six Swiss Exchange e Virtual Exchange (VIRT-X)	CHE

**SEZIONE 13 – INFORMAZIONI SULLA POLITICA DI CLASSIFICAZIONE DELLA CLIENTELA
ADOTTATA DALLA BANCA**

RIFERIMENTI NORMATIVI

L'art. 35 del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni, stabilisce quanto segue:

- *“gli intermediari devono comunicare su supporto duraturo ai nuovi clienti la loro classificazione in qualità di cliente al dettaglio, cliente professionale o controparte qualificata;*
- *gli intermediari devono informare i clienti, su supporto duraturo, circa l'eventuale diritto a richiedere una diversa classificazione e circa gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del Cliente.*
- *gli intermediari possono, su loro iniziativa o su richiesta del Cliente:*
 - a) *trattare come cliente professionale o cliente al dettaglio un Cliente che potrebbe essere altrimenti classificato come controparte qualificata ai sensi dell'art. 6, comma 2-quarter, lettera b), numeri 1), 2), 3) e 5), del Testo Unico;*
 - b) *trattare come cliente al dettaglio un Cliente che è considerato come cliente professionale di diritto.”*

L'ordinamento comunitario prevede tre categorie di clienti: i clienti professionali, le controparti qualificate (definite esplicitamente quali clienti dall'art. 58 del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni) ed i clienti al dettaglio (individuati in via “residuale”).

I clienti professionali sono quelli in possesso di esperienze, conoscenze e competenze tali da far ritenere che le scelte da essi compiute in materia di investimenti siano prese consapevolmente sulla base di una valutazione corretta dei rischi assunti; essi sono individuati nell'Allegato 3, sezione I, del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 16190/2007. Tale normativa specifica i clienti da considerare professionali “di diritto” ed i clienti che possono essere trattati come professionali “su richiesta”.

Per clienti professionali di diritto si intendono:

- i soggetti che sono tenuti ad essere autorizzati o regolamentati per operare nei mercati finanziari, siano essi italiani o esteri quali:
 - a) banche;
 - b) imprese di investimento;
 - c) altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati;
 - d) imprese di assicurazione;
 - e) organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi;
 - f) fondi pensione e società di gestione di tali fondi;
 - g) i negozianti per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci;
 - h) soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia;
 - i) altri investitori istituzionali;
 - j) agenti di cambio;
- le imprese di grandi dimensioni che possiedono, a livello di singola società, almeno **due** dei seguenti requisiti dimensionali:
 - ❖ totale di bilancio: 20.000.000 EUR,
 - ❖ fatturato netto: 40.000.000 EUR,
 - ❖ fondi propri: 2.000.000 EUR.
- gli investitori istituzionali la cui attività principale è investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie.

Clienti professionali su richiesta:

Gli intermediari possono trattare i clienti diversi da quelli elencati in precedenza, che ne facciano espressa richiesta, come clienti professionali, purché siano rispettati i criteri e le procedure illustrati di seguito. Non è comunque consentito presumere che tali clienti possiedano conoscenze ed esperienze di mercato comparabili a quelle delle categorie elencate alla sezione I dell'Allegato 3 del Regolamento Intermediari.

La disapplicazione di regole di condotta previste per la prestazione dei servizi nei confronti dei clienti non professionali è consentita se dopo aver effettuato una valutazione adeguata della competenza, dell'esperienza e delle conoscenze del Cliente, l'intermediario possa ragionevolmente ritenere, tenuto conto della natura delle operazioni o dei servizi previsti, che il Cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume.

Il possesso dei requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori dei soggetti autorizzati a norma delle direttive comunitarie nel settore finanziario può essere considerato come un riferimento per valutare la competenza e le conoscenze del Cliente.

Nel corso della predetta valutazione, devono essere soddisfatti almeno due dei seguenti requisiti:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, deve superare 500.000 EUR;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

In caso di persone giuridiche, la valutazione di cui sopra è condotta con riguardo alla persona autorizzata ad effettuare operazioni per loro conto e/o alla persona giuridica medesima.

Clienti professionali “pubblici”

In base all'art. 2 del Decreto dell'11 novembre 2011 n. 236 “ Definizione ed individuazione dei clienti professionali pubblici, criteri di identificazione dei soggetti pubblici che su richiesta possono essere trattati come clienti professionali e relativa procedura di richiesta ai sensi dell'articolo 6, comma 2- sexies, del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n.58” sono clienti professionali pubblici per tutti i servizi, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e gli strumenti:

- il Governo della Repubblica;
- la Banca d'Italia.

Clienti professionali “pubblici su richiesta”

Possono richiedere agli intermediari di essere trattati come clienti professionali le Regioni, le Province autonome di Trento e Bolzano, i soggetti di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, nonché gli enti pubblici nazionali e regionali, a condizione che i richiedenti soddisfino congiuntamente i seguenti requisiti:

- a) entrate finali accertate nell'ultimo rendiconto di gestione approvato superiori a 40 milioni di euro;
- b) aver effettuato operazioni sul mercato finanziario di valore nominale o nozionale complessivo superiore a 100 milioni di euro nel corso del triennio precedente la stipula del contratto;
- c) presenza in organico di personale addetto alla gestione finanziaria che abbia acquisito adeguate competenze, conoscenze ed esperienza in materia di servizi di investimento, ivi compresi quelli di gestione collettiva, e strumenti finanziari.

Le controparti qualificate costituiscono un sottoinsieme della categoria dei clienti professionali e sono individuati in base alla tipologia di attività svolta (intermediari finanziari, intermediari assicurativi, società di gestione del risparmio, ecc.). Si tratta degli investitori ritenuti dal legislatore meno bisognosi di protezione, in assoluto.

I clienti al dettaglio sono definiti come categoria residuale che include tutti i clienti diversi dai clienti professionali e dalle controparti qualificate.

RICLASSIFICAZIONE CLIENTELA ESISTENTE

Clienti coinvolti

Tutti i clienti che alla sera del 31 ottobre 2007, risultavano intestatari di un dossier titoli, di un contratto di intermediazione, di un contratto di gestione patrimoni mobiliari (propria o di terzi), ovvero sottoscrittori di altri strumenti e prodotti finanziari, quali certificati di deposito e polizze di assicurazione a prevalente contenuto finanziario (appartenenti cioè al ramo III e V del codice delle assicurazioni).

Criteri di classificazione

La classificazione iniziale della clientela che è stata effettuata dalla Banca è basata sulla posizione anagrafica del soggetto (NDG di anagrafe generale), e tiene conto dei seguenti criteri:

- **Controparti qualificate:** tutte le imprese che rientrano in una delle categorie di clienti che devono essere considerati clienti professionali conformemente all' Allegato 3, sezione I, nuovo regolamento intermediari, adottato con Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Clienti professionali di diritto:** nessuno;
- **Clienti al dettaglio:** tutti i clienti rimanenti.

Per le **cointestazioni** tra soggetti diversi, la classificazione è stata effettuata in base a criteri prudenziali, attribuendo il valore più basso assegnato ai singoli intestatari. E' in ogni caso consentito al Cliente chiedere una diversa classificazione, secondo le modalità descritte in seguito.

Comunicazione alla clientela della classificazione attribuita

Sulla base di quanto chiarito dalla Consob nel documento illustrativo degli esiti del processo di consultazione del Regolamento Intermediari, non è necessaria la comunicazione della classificazione alla clientela esistente al 31.10.2007 ove il nuovo regime non comporti un mutamento nello status assegnato e nel relativo livello di tutela. Pertanto, la Banca invia la comunicazione di classificazione della clientela esistente al 31.12.2007 esclusivamente alle controparti qualificate.

Entro il 30 giugno 2008 la Banca provvede ad inviare, a mezzo posta ordinaria, la comunicazione della classificazione ai clienti esistenti al 31 ottobre 2007, classificati come controparti qualificate. L'invio, effettuato tramite Postel, consente di avere la tracciabilità dell'avvenuta consegna da parte della Banca per l'inoltro ai destinatari.

La comunicazione di classificazione contiene:

- la classificazione assegnata al Cliente;
- la possibilità per il Cliente di variare, su esplicita richiesta di quest'ultimo, la classificazione attribuita, in senso di maggior protezione – se trattasi di un cliente professionale o controparte qualificata – ovvero di minore protezione – se trattasi di cliente retail che chiede di essere classificato come professionale. In quest'ultimo caso è necessario possedere determinati requisiti previsti dalla normativa);
- gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del Cliente.

CLASSIFICAZIONE NUOVA CLIENTELA

Clienti coinvolti

Tutti i clienti non classificati alla sera del 31 ottobre 2007 che, a partire dal 1° novembre 2007, chiedono alla Banca la prestazione di servizi che ricadono nell'ambito della normativa MiFID.

Criteri di classificazione della nuova clientela

La Banca, sia tramite la propria rete commerciale, sia tramite la propria rete di Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede, utilizza i seguenti criteri di classificazione della nuova clientela:

- **Clienti al dettaglio:** tutte le persone fisiche che non rispondono ai parametri di cui all'Allegato 3, sezione I, del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Clienti professionali di diritto:** tutte le persone fisiche o giuridiche che rispondono ai parametri di cui all'Allegato 3, sezione I, del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni;
- **Clienti professionali a richiesta:** tutte le persone fisiche o giuridiche che, avendone fatto richiesta alla Banca, hanno superato il test di competenza, soddisfacendo almeno due dei seguenti criteri:
 - il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato per il quale chiede di essere trattato come professionale con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
 - il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, supera € 500.000;
 - il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.
- **Controparti qualificate:** le imprese, che svolgono attività di intermediazione finanziaria, intermediazione assicurativa, gestione del risparmio, ecc., che rientrano in una delle categorie di clienti che devono essere considerati clienti professionali conformemente all'Allegato 3, sezione I, del Regolamento Intermediari, adottato con Delibera Consob n. 16190/2007 e successive modifiche ed integrazioni.

Per le **cointestazioni** tra soggetti diversi, la classificazione viene effettuata in base a criteri prudenziali, attribuendo il valore più basso assegnato ai singoli intestatari.

Al termine della procedura di classificazione, la Banca rilascia al Cliente apposita comunicazione riportante le seguenti informazioni:

- la classificazione assegnata al Cliente;
- la possibilità per il Cliente di variare, su esplicita richiesta di quest'ultimo, la classificazione attribuita, in senso di maggior protezione – se trattasi di un cliente professionale o controparte qualificata – ovvero di minore protezione – se trattasi di cliente retail che chiede di essere classificato come professionale. In quest'ultimo caso è necessario possedere determinati requisiti previsti dalla normativa;
- gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del Cliente.

La Banca non effettua classificazione della clientela tramite canali virtuali (internet banking e phone banking). La classificazione dei clienti titolari di tali contratti viene effettuata presso la dipendenza ove sono radicati i relativi rapporti.

Controlli sulle classificazioni effettuate

La Banca, tramite una propria struttura a ciò preposta, individuata nell'ambito della Funzione Compliance, effettua verifiche a campione tramite controlli a distanza e/o direttamente presso la rete commerciale, allo scopo di:

- monitorare il rispetto delle regole e delle procedure di classificazione sopra descritte;
- verificare l'esistenza, per i clienti classificati come professionali o come controparti qualificate, dei requisiti previsti dalla normativa.

MODIFICA DEL LIVELLO DI PROTEZIONE

a) Richiesta di maggior protezione

Clienti coinvolti

Tutti i clienti già classificati MiFID come clienti PROFESSIONALI o come CONTROPARTI QUALIFICATE.

I clienti PROFESSIONALI possono richiedere di essere trattati come clienti al DETTAGLIO.

I clienti classificati come CONTROPARTI QUALIFICATE possono richiedere di essere trattati come PROFESSIONALI o come clienti al DETTAGLIO.

A fronte della richiesta presentata dal Cliente, direttamente presso gli sportelli o tramite la rete dei Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede, la Banca effettua la variazione della classificazione, tenuto conto dell'ambito di applicazione specificato dal Cliente (servizi, strumenti finanziari, tipologia operazioni, ecc.).

La richiesta di variazione di classificazione deve contenere i seguenti elementi:

- Dati anagrafici del Cliente (nome, cognome, data di nascita, ndg, ...);
- Classificazione attuale;
- Richiesta di maggior protezione;
- Ambito di applicazione (particolare servizio, prodotto o tipo di operazione).

La Banca non effettua la variazione di classificazione della clientela tramite canali virtuali (internet banking e phone banking). La variazione di classificazione dei clienti titolari di tali contratti viene effettuata presso la dipendenza ove sono radicati i relativi rapporti.

Al termine della procedura di variazione di classificazione, la Banca rilascia al Cliente apposita comunicazione riportante le seguenti informazioni:

- la nuova classificazione assegnata al Cliente;
- ambito di classificazione della nuova classificazione;
- data di decorrenza della maggior protezione;
- la possibilità per il Cliente di variare, su esplicita richiesta di quest'ultimo, la classificazione attribuita, in senso di maggior protezione – se trattasi di un cliente professionale o controparte qualificata – ovvero di minore protezione – se trattasi di cliente retail che chiede di essere classificato come professionale. In quest'ultimo caso è necessario possedere determinati requisiti previsti dalla normativa;
- gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del Cliente.

La Banca storicizza l'avvenuta variazione di classificazione nei propri archivi ed archivia la richiesta presentata dal Cliente.

Controlli sulle variazioni di classificazione effettuate

La Banca, tramite una propria struttura a ciò preposta, individuata nell'ambito della Funzione Compliance, effettua verifiche a campione tramite controlli a distanza e/o direttamente presso la rete commerciale, allo scopo di monitorare il rispetto delle regole e delle procedure previste per la variazione di classificazione sopra descritte e l'esistenza di tutta la documentazione necessaria.

b) Richiesta di minore protezione

Clienti coinvolti

Esclusivamente clienti classificati come clienti al DETTAGLIO. Sono esclusi i clienti classificati come PROFESSIONALI in quanto il passaggio alla classificazione CONTROPARTE QUALIFICATA, in assenza dei requisiti soggettivi previsti dalla normativa, non è ammesso.

A fronte della richiesta presentata dal Cliente, direttamente presso gli sportelli o tramite la rete dei Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede, nella quale è stato specificato dal Cliente l'ambito di applicazione (servizi, strumenti finanziari, tipologia operazioni, ecc.) la Banca sottopone il Cliente ad un test di competenza, tendente a verificare che, per il Cliente, siano rispettate almeno due delle seguenti circostanze:

- il Cliente ha effettuato operazioni di dimensioni significative sul mercato in questione con una frequenza media di 10 operazioni al trimestre nei quattro trimestri precedenti;
- il valore del portafoglio di strumenti finanziari del Cliente, inclusi i depositi in contante, supera 500.000 EUR;
- il Cliente lavora o ha lavorato nel settore finanziario per almeno un anno in una posizione professionale che presupponga la conoscenza delle operazioni o dei servizi previsti.

La Banca non effettua la variazione di classificazione della clientela tramite canali virtuali (internet banking e phone banking). La variazione di classificazione dei clienti titolari di tali contratti viene effettuata presso la dipendenza ove sono radicati i relativi rapporti.

La richiesta di variazione di classificazione deve contenere i seguenti elementi:

- Dati anagrafici del Cliente (nome, cognome, data di nascita, ndg, ...);
- Classificazione attuale;
- Richiesta di minore protezione;
- Ambito di applicazione (particolare servizio, prodotto o tipo di operazione).

La Banca verifica in autonomia il rispetto dei requisiti di cui ai primi due punti precedenti. L'informazione di cui al terzo viene fornita dal Cliente e registrata dalla Banca nei propri archivi.

Ove la verifica del primo requisito non possa essere effettuata, in quanto il Cliente opera con la Banca da meno di dodici mesi e gli altri due requisiti non siano entrambi soddisfatti, la Banca non riterrà superato il test di competenza e non darà corso alla richiesta presentata dal Cliente.

Al termine del test di valutazione, in caso di superamento, la Banca rilascia al Cliente apposita comunicazione riportante le seguenti informazioni:

- l'esito positivo del test;
- la nuova classificazione assegnata al Cliente;
- l'ambito di classificazione della nuova classificazione;
- la data di decorrenza della minore protezione;
- la possibilità per il Cliente di variare, su esplicita richiesta di quest'ultimo, la classificazione attribuita, in senso di maggior protezione – se trattasi di un cliente professionale o controparte qualificata – ovvero di minore protezione – se trattasi di cliente retail che chiede di essere classificato come professionale. In quest'ultimo caso è necessario possedere determinati requisiti previsti dalla normativa;
- gli eventuali limiti che ne deriverebbero sotto il profilo della tutela del Cliente.

In caso di mancato superamento del test di valutazione, la Banca rilascia al Cliente apposita comunicazione riportante le seguenti informazioni:

- il mancato superamento del test e, di conseguenza, il mancato accoglimento della richiesta di variazione di classificazione;
- la conferma della classificazione iniziale e del relativo livello di protezione.

La Banca storica, in caso di accoglimento, l'avvenuta variazione di classificazione nei propri archivi ed archivia la richiesta presentata dal Cliente.

TRACCIABILITÀ DELLA CLASSIFICAZIONE INIZIALE E SUCCESSIVE VARIAZIONI

La Banca, tramite la propria rete sportelli e la propria rete di Consulenti Finanziari abilitati all'Offerta Fuori Sede, archivia la documentazione relativa alla classificazione di nuova clientela ed alla variazione di classificazione effettuata dopo la prima classificazione in specifici raccoglitori.

E' prevista la storicizzazione informatica della classificazione iniziale e di tutte le variazioni effettuate su tale classificazione, con la possibilità di visualizzare e consultare nelle procedure informatiche tutte le relative informazioni, compreso il test di competenza effettuato in caso di richiesta di minore protezione.

Tabella 1: Controparti Qualificate

Cod. SAE	Descrizione Settore Attività Economica	Segmento Anagrafico	Descrizione segmento Anagrafico	Classificazione
300	Banca d'Italia	B	Banche Centrali	Qualificati
301	Ufficio Italiano Cambi (U.I.C.)	B	Banche Centrali	Qualificati
724	Autorità bancarie centrali dei paesi UE membri dell'UM	B	Banche Centrali	Qualificati
725	Autorità bancarie centrali dei paesi UE non membri dell'UM	B	Banche Centrali	Qualificati
726	Autorità bancarie centrali dei paesi non UE	B	Banche Centrali	Qualificati
791	Banca Centrale Europea	B	Banche Centrali	Qualificati
245	Sistema bancario	H	enti creditizi (banche)	Qualificati
727	Sistema bancario dei paesi UE membri dell'UM	H	enti creditizi (banche)	Qualificati
728	Sistema bancario dei paesi UE non membri dell'UM	H	enti creditizi (banche)	Qualificati
729	Sistema bancario dei paesi non UE	H	enti creditizi (banche)	Qualificati
264	Società di Intermediazione Mobiliare (SIM)	I	società di intermediazione mobiliare (SIM)	Qualificati
294	Imprese di assicurazione	K	imprese di assicurazione	Qualificati
744	Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE membri dell'UM	K	imprese di assicurazione	Qualificati
745	Imprese di assicurazione e fondi pensione dei paesi UE non membri dell'UM	K	imprese di assicurazione	Qualificati
266	Fondi comuni di investimento mobiliare e Società di investimento a capitale variabile (Sicav)	L	fondi comuni di investimento	Qualificati
267	Altri organismi di investimento collettivo del risparmio (O.I.C.R.)	L	fondi comuni di investimento	Qualificati

295	Fondi pensione	M	fondi comuni di investimento	Qualificati
247	Fondi comuni di investimento monetario	O	imprese finanziarie altre	Qualificati
270	Società di gestione di fondi	O	imprese finanziarie altre	Qualificati
276	Agenti di cambio	O	imprese finanziarie altre	Qualificati
278	Associazioni tra imprese finanziarie e assicurative	O	imprese finanziarie altre	Qualificati

SEZIONE 14 – INFORMAZIONI SULLA POLITICA ADOTTATA DALLA BANCA IN TEMA DI INCENTIVI

Nello svolgimento del servizio di sottoscrizione e/o collocamento, la Banca può aver stipulato con l'emittente accordi commerciali che prevedono la retrocessione totale o parziale, a favore della Banca, di compensi, commissioni, oneri e spese pagati dal Cliente. In particolare, alla Banca possono essere riconosciute le seguenti tipologie di retrocessioni:

- a) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti dal Cliente o da chi agisca per conto di questi;
- b) compensi, commissioni o prestazioni non monetarie pagati o forniti da un terzo o da chi agisca per conto di questi. In tal caso:
 - b1) la Banca comunica al Cliente in modo completo e comprensibile, prima della prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento, l'esistenza, la natura e l'importo di compensi, commissioni o prestazioni, ovvero il metodo di calcolo del relativo importo;
 - b2) il pagamento di compensi o commissioni o la fornitura di prestazioni non monetarie è finalizzato ad accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente e, in ogni caso, non ostacola la Banca nel curare gli interessi del Cliente nel miglior modo possibile;
- c) compensi adeguati che rendano possibile la prestazione del servizio di sottoscrizione e/o collocamento o siano necessari a tal fine come, ad esempio, costi di custodia, commissioni di regolamento, prelievi obbligatori ed altre compensi che, per loro natura, non possono entrare in conflitto con la cura degli interessi del Cliente.

La Banca, su richiesta del Cliente, fornisce ulteriori dettagli sulla politica seguita in termini di incentivi e, sempre su richiesta del cliente, informazioni in merito all'ammontare dei compensi ricevuti in relazione agli strumenti finanziari sottoscritti dal Cliente.

SEZIONE 15 – INFORMAZIONI SULLE MODALITA' E SUI TEMPI DI TRATTAZIONE DEI RECLAMI ADOTTATA DALLA BANCA

In relazione ad eventuali anomalie riconducibili alla prestazione di servizi e attività di investimento o servizi accessori, il Cliente può presentare reclamo, in forma scritta, presso la Dipendenza dove intrattiene i rapporti (in questo caso la Dipendenza rilascerà apposita ricevuta), oppure potrà spedirlo per raccomandata con ricevuta di ritorno indirizzata all'Ufficio Reclami della Banca Popolare di Puglia e Basilicata, Via O. Serena, 13 - 70022 Altamura (BA); oppure tramite e-mail all'indirizzo bbpreclami@bbpb.it, oppure all'indirizzo pec bbpreclami@pec.bbpb.it, che provvederà a rispondere rispettivamente:

Il reclamo sarà prontamente valutato dalla competente struttura interna della Banca; l'esito del reclamo sarà comunicato, per iscritto, al Cliente

- entro 30 giorni dal ricevimento, limitatamente ai reclami relativi al servizio accessorio di custodia ed amministrazione degli strumenti finanziari;
- entro 90 giorni dal ricevimento, limitatamente ai reclami relativi alla prestazione dei vari servizi di investimento.

Se il Cliente non rimane soddisfatto o non ha ricevuto risposta entro il termine stabilito, prima di ricorrere al giudice può rivolgersi all'Arbitro Bancario Finanziario (ABF). Per sapere come rivolgersi all'Arbitro si può consultare sia il sito www.arbitrobancariofinanziario.it, che chiedere alle Filiali della Banca d'Italia, oppure alla Banca Popolare di Puglia e Basilicata.